

Piano per il triennio 2004-2006

*Interventi di forestazione e
valorizzazione ambientale*

LL.RR. 12.04.1994 n.28 e 31.12.1994 n. 106

L.R. 9.2.2000 n. 6

*Obiettivi - Direttive e procedure per
l'attuazione*

UFFICIO RAPPORTI CON IL C.F.S. E
FORESTE DEMANIALI REGIONALI
LA RESPONSABILE
DOTT.SSA *MARZIA* DI MARZIO

*SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED
ARMENTIZIO
IL DIRIGENTE
DOTT. Lorenzo POTENA*



INDICE

PREMESSA	Pag. 3
<i>L'esperienza maturata con la programmazione su base triennale</i>	3
<i>Il conferimento agli Enti Locali delle funzioni amministrative in materia forestale</i>	6
1. PATRIMONIO FORESTALE ABRUZZESE	8
<i>Estensione delle superfici boscate e il regime di proprietà</i>	8
<i>Produzioni forestali regionali</i>	9
<i>L'occupazione nel settore forestale</i>	10
<i>Politiche forestali della Regione Abruzzo</i>	11
2. FINALITA' GENERALI	16
3. OBIETTIVI DELL'AZIONE REGIONALE	19
4. TIPOLOGIE di INTERVENTO e CRITERI di RIPARTIZIONE della SPESA	22
a. <i>INTERVENTI A DIRETTA GESTIONE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE</i>	24
5.1 Gestione delle Foreste Demaniali Regionali	25
5.2 Attività di ricerca, sperimentazione, documentazione e divulgazione	28
5.3 Attività straordinarie di prevenzione degli incendi boschivi	33
b. <i>INTERVENTI LA CUI ESECUZIONE FA CARICO A SOGGETTI DIVERSI DALLA GIUNTA REGIONALE</i>	36
<i>Individuazione aree geografiche e relativa ripartizione dei fondi</i>	36
6. TIPOLOGIE DI INTERVENTO IN AREE MONTANE	37
6.1 Redazione dei Piani Economici di Gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali	39
6.2 Interventi sui popolamenti artificiali a prevalenza di conifere	40
6.2.1. Rinaturalizzazione dei soprassuoli artificiali a prevalenza di conifere	40
6.2.2. Cure colturali ai soprassuoli artificiali non ancora maturi a prevalenza di conifere	41
6.3 Interventi di avviamento ad alto fusto di boschi cedui invecchiati	41
6.4 Miglioramento di boschi cedui invecchiati e non idonei avviamento alto fusto	43
6.5 Recupero dei boschi fortemente degradati	43
6.6 Diradamento di fustaie transitorie	44
6.7 Recupero ambientale cave	45
6.8 Recupero castagneti	45
6.9 Realizzazione e miglioramento di impianti tartufigeni	46
<i>Criteri di ripartizione ed assegnazione fondi alle Comunità Montane</i>	48
<i>Criteri di assegnazione dei fondi da parte delle Comunità Montane</i>	48
7. AREE ESTERNE AI TERRITORI MONTANI	50
7.1 Costituzione di verde urbano e periurbano a presenza boschiva	50
7.2 Interventi sui popolamenti artificiali a prevalenza di conifere	51
7.2.1. Rinaturalizzazione dei soprassuoli artificiali a prevalenza di conifere	52
7.2.2. Cure colturali ai soprassuoli artificiali non ancora maturi a prevalenza di conifere	53
7.3 Riqualficazione ambientale	53
7.4 Gestione dei Vivai Forestali Regionali	54
<i>Criteri di ripartizione ed assegnazione fondi alle Province</i>	55
<i>Criteri di assegnazione dei fondi da parte delle Province</i>	55
5. PROCEDURE AMMINISTRATIVE GENERALI	55
<i>Norme procedurali aggiuntive per gli interventi affidati ad altri soggetti</i>	57
<i>Trasferimenti finanziari agli Enti delegati degli interventi</i>	60
<i>Attività di controllo e monitoraggio</i>	62
<i>Apposizione di tabelle sui cantieri</i>	64
<i>Scheda di monitoraggio</i>	65
DISCIPLINA DELL'INTERVENTO IN MATERIA DI VERDE URBANO E PERIURBANO	67

REDAZIONE DEL PROGRAMMA : DOTT.SSA M. DI MARZIO

HANNO COLLABORATO PER GLI ASPETTI TECNICI I DOTT.RI L. SAMMARONE -
S.BELMAGGIO - F. CONTU



PREMESSA

Il presente Piano triennale di interventi nel settore forestale nasce dall'esperienza maturata nel corso dell'applicazione dei precedenti specifici programmi e dal contributo propositivo apportato dai tecnici e dagli operatori del settore, nonché dalle parti sociali e dai Dirigenti del C.F.S. operanti in Regione Abruzzo.

Lo stesso è stato altresì formulato ai sensi del decreto legislativo 227/2001 che prevede una pianificazione dell'azione regionale nel settore forestale che abbia un respiro poliennale.

L'esperienza maturata con la programmazione su base triennale

Nel panorama normativo regionale, all'inizio dell'anno 2000 è sopravvenuta una legge che ha introdotto una nuova modalità di pianificazione degli interventi nel settore forestale: la Legge Regionale 9 febbraio 2000, n. 6, "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l'anno 2000 (art. 17 bis L.R. 29.12.1977, n. 81) – Legge finanziaria regionale" ha stabilito che la Giunta Regionale, sentita la terza Commissione Consiliare, definisca programmi per il settore forestale che siano, di norma, triennali e che vengano approvati entro l'anno precedente al periodo cui si riferiscono. Il programma triennale, inoltre, deve individuare gli obiettivi dell'azione regionale, le aree geografiche da interessare, le tipologie di intervento e le priorità fra le stesse, la previsione di spesa ed i risultati attesi.

Pertanto, tale nuova metodologia di programmazione ha trovato il proprio avvio mediante la formulazione del *Piano triennale 2001-2003*, che ha fissato finalità e tipologie di intervento di più lungo periodo nell'ambito della Legge Regionale 12 aprile 1994 n. 28, modificata con la successiva n. 106 del 31 dicembre 1994, che disciplina gli interventi di forestazione e valorizzazione ambientale nella Regione Abruzzo, individuando natura degli interventi da finanziare, regime di aiuto e beneficiari ammissibili.

La normativa medesima prevedeva che l'attuazione dell'azione regionale avvenisse attraverso specifici programmi annuali che individuassero i criteri di priorità della spesa nell'ambito di quelli definiti dalla stessa 28/94.



L'innovazione metodologica introdotta con la L.R. 6/2000 ha risposto ad un'esigenza manifestatasi nel corso dell'attuazione dei programmi annuali formulati sulla base della L.R. 28/94, così come modificata dalla L.R. 106/94. Infatti, la precedente modalità di programmazione degli interventi di natura forestale ha dato risultati discreti, seppure da perfezionare, dal punto di vista dell'efficienza amministrativa e positivi per quanto attiene la ricaduta ambientale ed occupazionale degli interventi

I Programmi messi in atto dalla Giunta Regionale in applicazione delle LL.RR. 28 e 106/1994 si sono sviluppati a partire dal 1996 fino all'attualità lungo alcuni filoni costanti: essi, in base al dettato delle leggi citate, hanno destinato la quota preponderante dei fondi alle aree montane interne della Regione, promuovendovi essenzialmente interventi sui boschi già esistenti volti all'incremento del loro valore ambientale, della loro fruibilità da parte del cittadino e della diminuzione della loro vulnerabilità anche nei confronti degli incendi.

I soggetti beneficiari dei fondi, sempre nel rispetto degli indirizzi delle norme di cui sopra, sono individuabili prevalentemente nelle Cooperative forestali operanti nelle medesime aree, nonché nelle Comunità Montane. Questo orientamento si è tradotto in un forte impulso al settore, che ha determinato anche il conseguimento di buoni livelli occupazionali nelle nostre aree interne.

Nelle zone non ricadenti in comprensori montani, l'intervento si è orientato nel senso di promuovere la creazione di verde urbano nei centri abitati e la riqualificazione di aree degradate dalla presenza di cave o discariche, mirando a privilegiare le zone più densamente popolate dove maggiore sarebbe stato il numero di cittadini su cui sarebbe ricaduto l'effetto positivo dell'azione regionale, tenendo anche conto del fatto che i piccoli centri hanno una maggiore opportunità di disporre di verde.

Una fetta considerevole di fondi è stata destinata ad interventi gestiti direttamente dalla Pubblica Amministrazione, attraverso le Strutture locali del Corpo Forestale dello Stato, ed è consistita fondamentalmente nella gestione delle Foreste Demaniali Regionali e delle pinete litoranee, nonché dei vivai forestali regionali e nell'avvio di attività di ricerca e sperimentazione di specifico interesse per il settore.



Questa categoria di interventi ha mirato alla salvaguardia, gestione e manutenzione del patrimonio forestale di proprietà della Regione, con l'ulteriore finalità di definire nuove linee di gestione silvicolturale; nonché al potenziamento della produzione vivaistica pubblica con l'obiettivo di fornire un prodotto di elevata qualità e dotato di caratteristiche in linea con gli obiettivi di politica forestale, nonché ad aumentare il livello di conoscenza delle risorse forestali e dei prodotti collegati al bosco in Abruzzo.

Il sistema collaudato nel corso dell'attuazione dei programmi annuali di cui sopra, sebbene si sia dimostrato discretamente efficiente, ha messo in evidenza che alcuni passaggi procedurali devono attuarsi in tempi sufficientemente lunghi per poter garantire un'azione amministrativa giustamente approfondita ed accurata; in particolare la fase di istruttoria tecnica dei progetti proposti a finanziamento prevede momenti di sopralluogo in campo che possono essere impediti o ritardati da condizioni climatiche avverse nelle aree montane generalmente interessate, mentre le esigenze amministrative legate all'annualità dei progetti imponevano tempi ristretti, spesso non conciliabili con le esigenze sopra evidenziate. Parimenti, si è dimostrato utile dilatare anche i tempi concessi agli aspiranti beneficiari per la messa a punto dei progetti, in modo da salvaguardare il livello qualitativo e l'accuratezza della progettazione medesima.

La programmazione regionale dilatata in un triennio ha effettivamente consentito di riservare alla prima annualità di attuazione del piano le fasi di raccolta delle istanze, di svolgimento delle relative istruttorie e di approvazione delle graduatorie, con il relativo finanziamento dei progetti fino al raggiungimento dell'importo messo a disposizione per l'anno medesimo; nelle successive annualità 2002 e 2003, poiché la scala di priorità delle tipologie di intervento forestale è restata fissa per il triennio, si è potuto procedere nella generalità dei casi all'ammissione a finanziamento di tutti i progetti che hanno avuto istruttoria positiva e che hanno trovato capienza negli specifici rispettivi stanziamenti annuali destinati alle LL.RR.28 e 106/1994 dal bilancio regionale. Nei casi in cui i fondi disponibili sono risultati in esubero rispetto a quelli assorbiti dai progetti già presenti in graduatoria, su disposizione del Dirigente del Servizio competente sono stati emanati nuovi bandi, sempre rispettosi dei criteri fissati dal Programma.



In tal modo, si sono effettivamente raggiunti diversi vantaggi di ordine tecnico-qualitativo ed amministrativo:

- ampliare nella giusta misura i tempi riservati alla predisposizione dei progetti da parte dei beneficiari ed all'istruttoria degli stessi da parte del competente Organo Pubblico, in modo da conseguire un generale incremento della qualità del lavoro
- eliminare per due annualità nel triennio i “tempi morti” legati alle due fasi di cui sopra (presentazione istanze ed istruttoria), così da conseguire una maggior snellezza procedurale e tempestività di erogazione del finanziamento pubblico
- aumentare l'incisività dell'intervento regionale, dato che le tipologie cui è stata attribuita priorità, avendo valenza triennale, hanno avuto modo di incidere strutturalmente sulle formazioni forestali esistenti.

Il conferimento agli Enti Locali delle funzioni amministrative in materia forestale

La novità fondamentale dell'attuale programma rispetto a quello relativo al triennio 2001/2003 è costituita dal conferimento della delega alle Province ed alle Comunità Montane delle funzioni amministrative di gestione di alcune attività in materia di forestazione.

La L.R. 12 agosto 1998, n. 72: “*Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale*”, all'art. 56 – commi 4,5 e 6 – dispone quali siano le funzioni in campo forestale da delegarsi alle province ed alle comunità montane.

Fra le specifiche competenze disciplinate dalle LL.RR. 28 e 106/1994, **gli interventi di forestazione produttiva e protettiva** risultano da delegarsi alle Comunità Montane, per i territori ricadenti nel loro ambito, e alle Province, per i territori non montani, mentre alle Province stesse sono da attribuirsi gli **interventi per il verde urbano e periurbano e i vivai forestali**.

I conferimenti di funzioni di cui sopra verranno trattati nel prosieguo del programma secondo quanto definito con le deliberazioni di Giunta Regionale



d'Abruzzo n. 1070 e n. 1072 del 12.12.2002, che, sulla base di specifici verbali della Conferenza permanente Regione/Enti Locali, hanno rispettivamente individuato e ripartito tra Regione e Comunità Montane e tra Regione e Province le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di agricoltura e foreste.

Sono riservate, invece, alla Regione le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, nonché quelle di vigilanza e controllo delle attività, fermo restando le norme e le procedure previste dalle LL.RR. 53/97 e 28/94 e successive modifiche ed integrazioni.



1. PATRIMONIO FORESTALE ABRUZZESE

L'estensione delle superfici boscate e il regime di proprietà

In attesa della realizzazione del Primo Inventario Forestale Regionale, la cui progettazione esecutiva è stata portata a termine dall'I.S.A.F.A. di Trento, i dati più aggiornati oggi disponibili sulla consistenza delle aree forestali abruzzesi sono quelli che si desumono dalle statistiche elaborate dall'ISTAT.

Secondo l'ISTAT l'Abruzzo può contare su oltre 226.000 ettari di boschi, con un indice di boscosità del 21% circa, distribuiti in netta prevalenza in montagna. Di questi, 103.454 ettari sono fustaie, costituite in prevalenza da latifoglie (75.244 ettari, di cui 57.000 a faggio); le fustaie di resinose si estendono su oltre 13.000 ettari (quasi 8.000 dei quali pinete), mentre quelle miste occupano poco meno di 15.000 ettari. I cedui occupano una superficie pari a quasi 123.000 ettari e sono prevalentemente semplici (76.198 ettari contro 46.446 ettari di cedui composti). Quasi trascurabile (poco più di 400 ettari) la superficie occupata da formazioni classificate a macchia mediterranea.

Per l'Inventario Forestale Nazionale del 1985 l'Abruzzo ha una superficie boscata maggiore (322.200 ettari). Il confronto fra i due dati denota una differenza pari a quasi 100.000 ettari, con tutta probabilità identificabili con cespuglieti di neoformazione su terreni abbandonati dall'agricoltura. Prendendo a riferimento tali dati l'indice di boscosità regionale è vicino al 30% (29,8%).




Grafico 1. Ripartizione delle superfici boscate per categorie di proprietari (Fonte dati Istat)



I dati ISTAT forniscono notizie anche riguardo alla superficie regionale forestale per categorie di proprietà. In Abruzzo, come si può vedere nel grafico, la gran parte delle superfici boscate (quasi l'80%) sono di proprietà pubblica.

In base all'I.F.N. la provvigione regionale risulterebbe pari nelle fustaie a 205 mc/ha e nei cedui a 132 mc/ha, con incrementi medi annui rispettivamente di 3,5 mc/ha e di 4,5 mc/ha; la produzione annuale di biomassa è pari a 903.600 mc.

Produzioni forestali regionali

In Abruzzo si può affermare che non esista una radicata tradizione di utilizzo dei boschi per la produzione di legname di pregio, quale, diversamente, è da secoli viva negli ambienti alpini, dove è testimoniata dallo sviluppo del settore della selvicoltura e del settore della trasformazione del legname.

Nella Regione Abruzzo le produzioni forestali riguardano due filoni: le produzioni legnose e quelle minori. Le prime riguardano essenzialmente la produzione di legna da ardere (oltre 100.000 mc/anno) e di legname da lavoro (poco meno di 18.000 mc/anno). La preponderanza della destinazione quale legna da ardere è in relazione non solo alla qualità complessiva dei complessi forestali, in effetti tutt'altro che scadente, ma al mercato che invece "impone" la legna da ardere quale prodotto primario richiesto sul mercato locale per il riscaldamento ed alternativa economica valida a produzioni di maggior pregio provenienti da aree (soprattutto i Paesi dell'Est Europa) dove i costi di trasformazione sono decisamente inferiori e tali da renderli molto più convenienti.

Interessante e di sicuro avvenire è lo sviluppo di alcune attività complementari economiche al bosco, quantomeno in termini di opportunità occupazionali o solo di integrazione del reddito per quelle aziende agricole situate nelle aree interne. Fra queste la castanicoltura, la produzione di funghi e, soprattutto, la produzione di tartufi hanno assunto negli anni discreta importanza: ben il 22% dei tartufi prodotti in Italia proviene dalla nostra Regione, che risulta seconda solo all'Umbria! Certo si tratta di produzioni meno valorizzate di quelle piemontesi o umbre, e lo dimostra il fatto che l'incidenza del prodotto in termini di valore scende al di sotto del 10% a livello nazionale. Questo dato di fatto, però, fa pensare che esista ancora spazio per il potenziamento delle azioni di



qualificazione e valorizzazione, pur già in atto, per questa nostra produzione che, senza dubbio, il consumatore non ancora collega all'”immagine-Abruzzo”.

Va ricordato, comunque, che nell'ultimo decennio l'Amministrazione Regionale ha investito sia nell'incentivazione degli impianti arborei tartufigeni, anche mediante interventi dimostrativi gestiti dall'ARSSA, sia nella ricerca. In tale ambito vanno ricordati, da un lato, la partecipazione al progetto Nazionale sul tartufo coordinato dal C.N.R. ed inerente le applicazioni biotecnologiche alla tecnica della micorrizazione, dall'altro il finanziamento e la promozione, in collaborazione con l'Università dell'Aquila, del C.R.A.M.F. (il Centro Regionale per le ricerche e le applicazioni nel settore delle micorrize forestali), istituito presso il Vivaio Regionale forestale dell'Aquila. Quest'ultimo è un centro che, oltre a condurre direttamente specifici programmi di ricerca, produce piante forestali micorrizzate di sicura e certificata qualità.

Inoltre, nell'ambito del Programma 2001/2003 si è dato avvio alla conduzione dello studio, affidato all'ARSSA, che porterà alla predisposizione della “*CARTA DELLA VOCAZIONALITA' TARTUFICOLA DELLA REGIONE ABRUZZO*”, che parte come studio preliminare: il lavoro prevede di realizzare la carta in scala 1:250.000 sulla potenzialità produttiva del territorio regionale rispetto alle principali specie di tartufo diffuse.

L'occupazione nel settore forestale

Il lavoro nella selvicoltura abruzzese si esplica attraverso due tipologie principali: le operazioni di utilizzazione volte al soddisfacimento dell'uso civico di legnatico per le famiglie residenti nei comuni montani, che sono in alcuni casi occasioni di lavoro stabile e continuo, e gli interventi di miglioramento boschi e rimboschimento realizzati con fondi pubblici. Sono questi ultimi, attualmente, gli interventi che assorbono la maggior parte dell'occupazione, intellettuale e manuale, nel settore forestale.

Complessivamente si può ragionevolmente affermare che da qualche anno l'intera filiera legno in Abruzzo si sia assestata su livelli occupazionali che riguardano un numero di addetti superiore alle 2.000 unità, in gran parte residenti nelle aree interne della Regione. In queste zone, quindi, la coltivazione e la cura delle foreste può



rappresentare ancora una valida risposta ai problemi occupazionali, a patto che si operi in maniera tale che l'iniziativa privata sia adeguatamente sostenuta ed indirizzata dall'amministrazione pubblica.

Politiche forestali della Regione Abruzzo

Dopo l'istituzione delle Regioni, in Abruzzo per diversi anni la politica condotta nel settore forestale ha continuato ad essere di stretta derivazione esogena, nazionale o comunitaria: il Progetto Speciale n. 24 della CASMEZ, in applicazione dal 1976 al 1988, che ha portato alla realizzazione di circa 6.500 ha di imboschimenti; l'Azione Organica n. 9 della L. 64/86, che ha generato circa 1.400 ha di impianti; il reg. CEE 269/79.

La Regione Abruzzo ha iniziato ad operare una autonoma politica forestale solo con la Legge Regionale n. 38 del 1982, "*Interventi per la forestazione protettiva e produttiva, per la sistemazione idraulico forestale del territorio, per l'incremento e la salvaguardia del patrimonio arboreo, per la produzione delle piante officinali*", la quale ha impiegato fondi del reg. CEE 269/79 per finanziare interventi di imboschimento svolti dalle Comunità Montane, con un'erogazione totale pari a circa 70 miliardi di lire nell'arco di un decennio a partire dal 1982.

Un ulteriore sforzo programmatico, seppure non sistematico, è stato svolto dalla Regione nel settore forestale allo scopo di disciplinare l'impiego dei fondi Comunitari nell'ambito dei Programmi Integrati Mediterranei (PIM), dei Programmi Operativi Plurifondo (POP) ed infine del Programma Operativo Monofondo (POM). Questi tre strumenti sono stati applicati attraverso Piani regionali che hanno coperto rispettivamente i periodi 1988/91, 1989/93 e 1994/96 ed hanno generato un flusso finanziario globale stimabile in circa 18 miliardi e mezzo di lire a favore del settore forestale regionale.

Le tipologie di intervento fin qui descritte, anche se si sono sviluppate senza avere alla propria base una globale pianificazione di lungo periodo di livello regionale nel settore forestale, hanno l'indubbio merito sia di aver avviato alcune trasformazioni – soprattutto con fondi POP e POM – verso strutture più equilibrate da cedui a fustaie, consentendo di accelerare la progressiva sostituzione degli impianti artificiali di



conifere – almeno i più vecchi – in boschi misti con latifoglie, sia di aver generato il rimboschimento di ampie aree della nostra Regione, come accaduto con gli impianti realizzati dalla LAMFOR.

L'applicazione del Reg. CEE 2080/92 ha, altresì, dato un notevole impulso all'evoluzione del settore forestale regionale, con lo sviluppo in particolare dell'arboricoltura da legno.

Sulla base del Programma Attuativo di tale Regolamento, predisposto dalla Regione per il periodo 1994/96, si è avviata la realizzazione di circa 4.800 ha di nuovi impianti, su terreni di provenienza agricola, per lo più attuati da parte di imprenditori agricoli.

Nell'anno 1997 la Regione ha predisposto un nuovo Programma Attuativo relativo al biennio 1998/99, grazie al rifinanziamento del Regolamento 2080/92 da parte dell'Unione.

Le azioni finanziabili nell'ambito dei programmi attuativi erano raggruppate in due direttrici principali, il rimboschimento di superfici agricole ed il miglioramento dei boschi esistenti. Nel periodo 1994-2000 l'ex AIMA ha liquidato domande di finanziamento per circa 44 miliardi di lire riferibili ad operazioni di imboscamento su oltre 3.500 ettari e ad interventi di miglioramento su circa 240 ettari di boschi.

Nell'ambito del programma attuativo 1998-99, per l'annualità 1998, che ha riguardato progetti istruiti positivamente e non finanziati per carenza di fondi nel precedente programma (94-97) è stato finanziato l'imboscamento di oltre 200 ha di terreni agricoli ed il miglioramento boschi su 122 ha. Per il 1999 complessivamente sono stati istruiti positivamente progetti per quasi 41 miliardi di lire, anche se con i fondi disponibili è stato possibile finanziare circa 1.200 ettari di imboscamenti e poco più di 1.000 ettari di boschi da migliorare.

Con l'approvazione del *Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006* della Regione Abruzzo, gli interventi precedentemente finanziati attraverso il regolamento (CE) 2080/92 sono stati inseriti all'interno di due misure comprese nel piano. Si tratta delle misure *h* "Imboscamento di superfici agricole" (art.31 del reg. CEE 1257/99) e *i* "Altre misure forestali" (art. 30 del reg. Ce 1257/99). Mentre la misura *h* è rimasta fino ad oggi inattuata, per la misura *i*) è stato di recente emanato il bando di attuazione



per il triennio 2002-2004. Sulla base di una disponibilità di fondi pari a 2.650.000 Euro sono stati finanziati interventi volti alla rinaturalizzazione di circa 850 ettari boscati, costituiti da cedui invecchiati a prevalenza di faggio e da soprassuoli artificiali di conifere.

Dall'anno 1994 sono entrate in vigore due normative regionali che disciplinano gli interventi nel settore forestale: la L.R. 12.4.1994 n. 28 "Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale" e la successiva L.R. 31.12.1994 n. 106 che integra e modifica la precedente. L'intervento diretto della Regione avviene con l'emanazione di programmi attuativi delle leggi di settore. Nell'ambito di tali programmi, emanati con cadenza annuale fino al 2000 e poi diventati triennali, vengono individuati gli interventi ammissibili a finanziamento e le risorse attribuite alle diverse tipologie. Una prima distinzione viene operata in funzione dei soggetti deputati all'esecuzione degli interventi: la Giunta Regionale, tramite i propri uffici, provvede alla gestione dei vivai forestali regionali, dei beni del demanio forestale regionale, delle pinete litoranee e alle attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione; altri soggetti (Cooperative Forestali, Comunità Montane, Comuni, Privati singoli o associati, ecc.) concorrono all'assegnazione dei fondi destinati alle altre tipologie di intervento previste. Tali fondi sono ulteriormente suddivisi fra gli interventi attuabili nei territori delle Comunità Montane (in gran parte interventi di Miglioramento Boschi) e gli interventi attuabili nelle zone esterne ad esse (costituzione di verde urbano e periurbano e riqualificazione di aree degradate). Con i cinque programmi annuali emanati fino al 2000 sono stati stanziati fondi per oltre 77 miliardi di lire.

Il modello della programmazione triennale è stato introdotto nel 2000 con la Legge Regionale n° 6, che ha portato all'emanazione del Programma Attuativo per il triennio 2001-2003. In esso, rimandando necessariamente ad altri provvedimenti la ripartizione dei fondi disponibili per i diversi anni, vengono individuate le tipologie di intervento finanziabili e i criteri di ripartizione dei fondi disponibili annualmente. Gli interventi la cui esecuzione fa carico direttamente alla Giunta Regionale sono in linea di massima gli stessi già individuati in precedenza. Fra gli interventi la cui esecuzione è a carico di soggetti diversi, quelli realizzabili nelle aree montane (ai quali viene destinato il 90% dei fondi disponibili per la categoria) sono i seguenti: operazioni selvicolturali su



rimboschimenti realizzati con fondi pubblici, recupero di boschi degradati, rinaturalizzazione di impianti artificiali di conifere, realizzazione e manutenzione di impianti tartufigeni, coltivazione di frutti minori e piante officinali, redazione di Piani Economici e di Gestione. Gli interventi attuabili nelle zone non montane riguardano la realizzazione di verde urbano e periurbano e la rinaturalizzazione di impianti artificiali di conifere.

Lo stanziamento regionale per l'attuazione del programma si è attestato su una cifra annuale pari a circa cinque milioni di Euro.

Con l'attuazione dei Programmi applicativi delle LL.RR. 28 e 106/94, la Regione ha dato nuovo impulso al settore forestale regionale; infatti, è stato generato un flusso finanziario, gestito con discreta snellezza procedurale e tempestività, che, da un lato ha contribuito a migliorare i livelli occupazionali del settore ed anche a promuoverne l'imprenditorialità, e dall'altro ha posto le basi dello sviluppo della gestione dei boschi in Regione.

In questo quadro il rilievo poco confortante è costituito dal fatto che i finanziamenti resisi disponibili nel corso degli anni sono andati progressivamente diminuendo, mentre ci si auspica che tale progressione si interrompa ed, anzi, prenda avvio un trend opposto.

Inoltre, la Giunta Regionale ad oggi non è riuscita a darsi un'adeguata struttura tecnico-amministrativa autonoma e sufficientemente articolata e sviluppata, in grado di crescere e maturare senza vincoli inerziali nei confronti del C.F.S. che attualmente svolge tali funzioni in convenzione con la Regione dal 1985.

Infine, un ulteriore limite al pieno sviluppo dell'azione regionale in campo forestale è stato costituito dalla politica dei Parchi, che hanno condizionato e frenato gli interventi regionali di settore da farsi ricadere in area protetta.

Ma senza dubbio il limite maggiore alla piena efficacia dei Programmi di intervento deriva dalle stesse disposizioni fissate dalla legge medesima: spesso non si è riusciti ad indirizzare le azioni nelle aree forestali più "bisognose" di intervento dato che deve essere l'Amministrazione Comunale a mettere a disposizione di eventuali operatori i boschi da trattare. Di conseguenza, si è potuto verificare che le Amministrazioni competenti non abbiano affidato in gestione a potenziali beneficiari



così come definiti dalle LL.RR. 28 e 106/1994 le superfici più bisognose di intervento, vanificando l'azione pubblica. Al fine di evitare una simile distorsione, bisognerebbe modificare la norma in modo da consentire di indirizzare in maniera netta l'azione pubblica proprio negli areali che più necessitano di intervento per condizioni di rischio, anche idrogeologico, o di degrado del patrimonio boschivo.



2. FINALITA' GENERALI

Il presente Piano viene a riconfermare la validità delle finalità generali individuate con la precedente programmazione di settore varata per il triennio 2001/2003, finalità che si sono dimostrate di ampio respiro ed efficaci e, pertanto, di seguito vengono riproposte integralmente.

Le finalità di base per gli interventi regionali nel settore forestale si possono far coincidere con quelle più globali dettate dalla legge regionale 16 settembre 1998, n. 81, modificata con legge regionale 7 aprile 1999, n. 20, "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*": con tale normativa la Regione Abruzzo ha individuato nell'uso sostenibile delle risorse fisiche, naturali ed ambientali, uno degli strumenti utili al perseguimento del benessere e della qualità della vita delle popolazioni residenti e di quelle future.

In tale ambito è stato definito anche il concetto di "sviluppo sostenibile", facendo propria la definizione della Commissione Brundtland delle Nazioni Unite, che recita come esso "*comporti limiti, ma non assoluti, bensì imposti dall'attuale stato della tecnologia e dell'organizzazione sociale alle risorse economiche e alla capacità della biosfera di assorbire gli effetti delle attività umane. La tecnologia e l'organizzazione possono però essere gestite e migliorate*".

Sempre con la medesima normativa, la Regione ha riconosciuto rilevanza strategica alle politiche di manutenzione del territorio ai fini della salvaguardia del proprio patrimonio ambientale, attribuendo priorità a tutte le azioni di salvaguardia finalizzate a tutelare le proprie risorse fisiche primarie. In particolare, è stato riconosciuto che "il patrimonio boschivo ed il suo incremento.... sono strumenti di difesa del suolo e di manutenzione del territorio". Bisogna, altresì, considerare che si tratta di risorse rinnovabili ed a costi limitati.

Proprio in questa presa di coscienza da parte dell'Amministrazione Regionale trova la sua più profonda motivazione il presente programma, che va a rappresentarne la concretizzazione attraverso le politiche di intervento mirate al settore forestale.



Queste, infatti, si trovano a svolgere un triplice ed insostituibile ruolo ai fini della salvaguardia del patrimonio ambientale, puntando alla stabilità del suolo e del territorio, al contenimento dell'inquinamento atmosferico, attraverso l'abbattimento dei livelli di anidride carbonica, nonché alla conservazione della biodiversità. Tali sono le funzioni preminenti innegabilmente svolte dal bosco ed universalmente riconosciute ad esso. Se da un lato la difesa del suolo deve essere considerata l'obiettivo prioritario nella gestione delle aree montane, in quanto condizione essenziale per lo svolgimento delle attività umane e di interesse per l'intera collettività, non può essere valutato meno l'altro obiettivo fissato ormai anche da strategie di livello planetario, quale è il contenimento dei livelli di anidride carbonica nell'atmosfera: entrambi gli obiettivi trovano naturale e coincidente chiave di volta nell'albero che, grazie al suo apparato radicale, stabilizza il suolo e, grazie al suo apparato fogliare, sottrae anidride carbonica dall'atmosfera fissandola attraverso il processo della fotosintesi clorofilliana. Analoga importante funzione viene svolta dalle aree prato-pascolive, un tempo ricchezza per l'industria armentizia, oggi vitali soprattutto per un corretto regime idrogeologico e per un assetto territoriale in montagna che sia equilibrato ed armonico.

La pianificazione forestale, quindi, deve garantire la conservazione dei boschi, adeguandosi ai principi dello sviluppo sostenibile e della conservazione della biodiversità, estendendoli alle foreste, in modo da garantire anche la continuità dell'erogazione di una serie di beni e servizi ad esse collegati, quali la già citata stabilizzazione climatica, la regolazione del ciclo dell'acqua, la protezione del suolo, la produzione di energia rinnovabile (legna da ardere) e di legname da opera, la conservazione del paesaggio e dell'ambiente naturale più in generale. Tale azione deve tuttavia prevedere nel contempo il potenziamento ed il miglioramento del patrimonio esistente, incrementandone la produttività e qualificandone la produzione, in particolare in quelle aree marginali in cui la mancata cura del bosco e l'abbandono potrebbero dare il via a processi di degrado, che vanno evitati con interventi gestionali per il recupero a fini produttivi.

Quindi, il principio ispiratore della pianificazione forestale deve essere quello di orientare l'evoluzione del bosco in modo che se ne consegua la migliore stabilità in armonia con le molteplici funzioni, dirette ed indirette, che esso svolge.



Del resto va tenuto ben presente che la *gestione del bosco*, nel caso specifico di livello regionale, non può essere frammentata e segmentata sul territorio con linee di pianificazione di scala subregionale che possono preludere ad azioni fra di loro scoordinate o addirittura contrastanti, ma *va condotta in maniera unitaria*, con indirizzi che siano univoci ed omogenei. Solo così la Regione si può fare garante di una politica di salvaguardia e sviluppo del patrimonio forestale abruzzese che sia dotata delle giuste proporzioni e ricadute. Inoltre, la politica di settore deve avere anche un *respiro temporale* sufficientemente *lungo* per poter incidere, attraverso le sue azioni, in maniera adeguata sul medesimo patrimonio boschivo.



3. **OBIETTIVI DELL'AZIONE REGIONALE**

Anche per quanto attiene gli obiettivi del piano, va detto che l'esperienza maturata attraverso l'applicazione dei precedenti programmi di settore fa ritenere giusto proseguire lungo i filoni di intervento avviati: gli interventi che la Regione andrà a promuovere nel settore forestale perseguiranno i seguenti e fondamentali obiettivi, che sono la naturale espressione delle finalità generali enunciate in precedenza:

- I. conservazione e miglioramento e diversificazione dei boschi esistenti, da condursi attraverso una serie di interventi di salvaguardia delle foreste, mirati a recuperare i boschi degradati, nonché a risanare e migliorare i rimboschimenti effettuati dall'Amministrazione Pubblica negli scorsi decenni, in modo da garantirne l'affermazione e la piena funzionalità, nella consapevolezza del fatto che si tratta comunque di "sistemi dinamici", in continua e costante trasformazione. Da ciò la necessità di un approccio multidisciplinare che consenta di valutare nel medio e lungo periodo gli interventi e l'evoluzione non solo della singola area boscata, ma di interi complessi, con una visione sistemica indispensabile anche alla conservazione di specie minacciate (tra tutte l'orso bruno);
- II. garanzia di una buona gestione dei boschi uniforme sul territorio regionale, ispirata ai principi della silvicoltura su base naturalistica;
- III. potenziamento del patrimonio boschivo esistente mirando a soddisfare esigenze di protezione del suolo, ma soprattutto a rispondere alla finalità di incrementare i livelli di abbattimento dell'anidride carbonica presente nell'atmosfera, ruolo nel quale è riconosciuta un'efficienza superiore ai boschi giovani rispetto a quelli maturi e stramaturi;
- IV. concorrere al miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle zone interne dove il bosco resta comunque una delle poche risorse sia in termini diretti (prodotto) che indiretti (occupazione), e non trascurando l'indotto legato alla "cultura" del bosco che è importante valore aggiunto;



V. *promuovere una nuova cultura e conoscenza del patrimonio forestale*

quale ecosistema multifunzionale ed interdisciplinare e quale base essenziale per la tutela e la conservazione della biodiversità .

Il terzo obiettivo non è stato particolarmente spinto negli ultimi anni nell'ambito degli interventi effettuati con fondi regionali per diverse ragioni: la limitata disponibilità finanziaria unita all'urgenza di restaurare il già consistente patrimonio boschivo abruzzese, la constatazione della necessità di intervenire sugli imboschimenti pubblici attuati negli scorsi decenni allo scopo di garantirne l'efficienza e la reale funzionalità superando un iniziale stato di abbandono, la possibilità di attingere a finanziamenti comunitari per la realizzazione di nuovi imboschimenti specie su terreni agricoli.

Con il presente Piano risulta ancora difficile dare spazio all'attuazione del terzo obiettivo: gli interventi di manutenzione del patrimonio boschivo esistente sono da proseguire, specie nell'ottica del contenimento della vulnerabilità delle nostre foreste nei confronti di agenti distruttivi quali il fuoco, mentre le limitate risorse disponibili rendono ancora impossibile l'azione diretta della Regione nel settore dell'imboschimento; del resto, la naturale espansione delle superfici forestali documentata nella nostra Regione già fornisce un'autonoma risposta, concreta e dimostrabile, alle richieste che provengono dalla comunità internazionale e che ci impongono l'incremento dei livelli di fissazione dell'anidride carbonica.

Comunque, risulterebbe necessario per il Governo regionale incrementare l'investimento finanziario nel settore specifico, in modo da proseguire l'azione di salvaguardia del patrimonio esistente, affiancandola però con concrete azioni di potenziamento del patrimonio boschivo medesimo.

Infine, non va comunque dimenticato che ai fini dell'impostazione di una corretta politica programmatica è necessario disporre di una *approfondita conoscenza del territorio*, ricorrendo all'impiego di moderne tecnologie, in particolare sviluppando la produzione e l'impiego di cartografie tematiche informatizzate e aggiornate. Quindi, sarà necessario passare alla concreta attuazione dell'INVENTARIO FORESTALE REGIONALE, dato che con la passata programmazione si è completata la fase di progettazione dell'inventario medesimo, che dovrà trovare la sua realizzazione proprio



attraverso il presente programma, alla fine della cui operatività dovrebbe essere ultimato. All'interno della più ampia cornice dell'Inventario, trova prosecuzione la redazione della Carta delle Tipologie Forestali, completata già su alcuni territori della regione (provincia di Pescara e di Teramo, territorio del Parco Naturale Regionale del Velino-Sirente e della Comunità Montana Amiternina – in corso di completamento nella provincia di Chieti), anche grazie a finanziamenti di origine comunitaria; inoltre, può trovare approfondimento la Carta regionale della potenzialità tartuficola, in corso di completamento nella sua fase generale finanziata nell'ambito del programma appena concluso, realizzata con la collaborazione dell'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo on Abruzzo (ARSSA).

Un ulteriore strumento di approfondimento della conoscenza dei boschi da affiancarsi a quelli sopra descritti può provenire dalla redazione dei Piani economici di gestione dei patrimoni silvo-pastorali. Va ricordato, a tale proposito, che la nostra Regione ha aderito nel corso dell'anno 2003 al Progetto nazionale RISELVITALIA – Sottoprogetto 4.2. “*Sistema informativo geografico di gestione forestale*”, che fornisce il supporto informativo adeguato per pervenire ad una coordinata gestione informatizzata della redazione dei piani di assestamento forestale, in modo da consentire anche una gestione coordinata e centralizzata delle informazioni e dei dati raccolti nei piani relativi ai territori di Amministrazioni sub-regionali diverse.



4. TIPOLOGIE di INTERVENTO e CRITERI di RIPARTIZIONE della SPESA

Fra le molteplici linee di intervento previste dalle leggi regionali 28 e 106/1994 e 6/2000, come per tutte le precedenti programmazioni, è necessario stabilire quali siano le priorità e gli interventi da porre in atto con il Programma corrente.

Pertanto, quelli di seguito enunciati sono gli interventi cui si reputa di attribuire priorità fra tutte quelle possibili, in quanto legate ad irrinunciabili esigenze gestionali del patrimonio regionale e rispondenti agli obiettivi generali sopra enunciati.

Le tipologie di intervento che si propongono a finanziamento nell'ambito delle disponibilità finanziarie iscritte nei capitoli specifici dello stato di previsione della spesa del bilancio per ciascuno degli anni di efficacia del presente programma vengono raggruppate in *due grandi categorie*:

- a. Interventi la cui esecuzione fa carico direttamente alla Giunta Regionale* attraverso i propri Uffici;
- b. Interventi che sono da attribuire ad altri soggetti beneficiari* (Enti pubblici, privati imprenditori singoli e associati).

All'interno di ciascuna di queste due grandi categorie vengono individuate le *aree geografiche* da interessare, le *tipologie di intervento* ammissibili a finanziamento e la relativa *scala di priorità*.

criterio di ripartizione dei fondi annuali disponibili per il settore forestale fra interventi diretti da parte della Regione ed interventi indiretti:

Il criterio seguito per effettuare tale ripartizione è di tipo storico, poiché si basa sull'esperienza delle precedenti annualità di programmazione, dalle quali si può dedurre il rapporto fra l'impegno finanziario mediamente assorbito dalle attività di tipo diretto e quello relativo alle attività indirette: in media circa il **25%** dei fondi totalmente investiti nel programma sono stati destinati ad azioni dirette.

Pertanto si assume come indicativa delle possibili esigenze la percentuale di cui sopra, e si autorizza il Competente Servizio della Giunta Regionale, in fase di ripartizione annuale dei fondi resi disponibili in bilancio ed a seguito di limitata disponibilità finanziaria, a poter disporre una ripartizione che si discosti da quella qui individuata.



a. **INTERVENTI LA CUI ESECUZIONE FA CARICO DIRETTAMENTE ALLA
GIUNTA REGIONALE**

Le tipologie di intervento ascrivibili a questa categoria sono quelle relative a:

1. - gestione dei beni costituenti il demanio forestale regionale
2. - attività di ricerca, sperimentazione, documentazione e divulgazione in campo forestale
3. - attività straordinarie di prevenzione degli incendi boschivi attraverso interventi silvicoltureali.

Poiché gli interventi di cui sopra hanno ricaduta su tutto il territorio regionale, per gli stessi non appare opportuno né necessario adottare un criterio di ripartizione dei finanziamenti fra le diverse aree geografiche dell'Abruzzo, al contrario di seguito si enunciano i criteri di ripartizione degli stanziamenti disponibili fra le diverse tipologie di intervento.

Criteri di ripartizione dei fondi annuali disponibili per gli interventi diretti da parte della Regione fra le diverse tipologie di cui sopra

Anche in questo caso la ripartizione dei fondi fra le diverse tipologie di intervento verrà effettuata seguendo un criterio di tipo storico. Quindi, sulla base delle esigenze manifestatesi nel corso delle precedenti annualità di programmazione, combinato con il principio generale che l'attribuzione delle spese va orientata dalle effettive necessità verificate sulla base delle proposte progettuali formulate, considerando che per alcune tipologie di intervento di seguito elencate la Giunta Regionale con la scorsa programmazione ha già individuato alcuni impegni di spesa:

- a) La L.R.28/1995 individua un fabbisogno annuo pari a circa € 500.000,00 per la gestione del Demanio Forestale Regionale
- b) Con i precedenti Programmi di intervento la G.R. ha deliberato in merito all'avvio dell'attuazione dell'Inventario Forestale regionale che dovrebbe assorbire fondi per circa 2.000.000 di EURO nell'arco dei prossimi 4 o 5 anni.



5. – TIPOLOGIE DI INTERVENTO A DIRETTA GESTIONE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE

5.1. - Gestione delle Foreste Demaniali Regionali

Gli Uffici Amministrazione Foreste Demaniali Regionali con sede in Castel di Sangro, L'Aquila e Pescara, anche ai sensi della L.R. 28/95, gestiscono le seguenti superfici di proprietà della Regione:

Ufficio di Castel di Sangro	Ha	5.281
Ufficio di L'Aquila	Ha	862
Ufficio di Pescara (con l'Ufficio distaccato di Chieti di Ha 2.072)	Ha	5.482
TOTALE		Ha 11.485

Tali superfici, che sono forestali e pascolive, necessitano di interventi di gestione e manutenzione che ne garantiscano l'equilibrata conservazione, funzionalità e fruibilità, anche in relazione al fatto, più volte accennato, che proprio nel demanio regionale sono state messe a punto iniziative innovative di recupero ambientale, di gestione delle risorse agro-silvo-pastorali, di ricerca scientifica di riferimento per l'intero settore. Nelle aree demaniali ricadono anche edifici, strade ed altre infrastrutture, funzionali alle attività svolte, non di rado in concessione a terzi richiedenti con importanti ricadute economiche e sociali (..... creazione di impresa.....), che richiedono interventi ed opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Tra le attività gestionali che si devono mettere in atto assume via via maggior consistenza l'utilizzo, mediante concessione, di alcuni di tali beni da parte di privati e /o società varie, per finalità – ovviamente – sempre compatibili con la ordinata gestione delle Foreste Demaniali.

Per attivare tali rapporti concessori, si reputa di affidare agli Uffici Foreste Demaniali Regionali la funzione di determinare il valore congruo della concessione da farsi, mediante apposita, singola perizia estimativa: ciò in analogia normativa con le previsioni di cui alla L.R. 68/99 (*Procedura per la determina dei valori dei suoli gravati da diritti di uso civico e per le utilizzazioni particolari delle terre civiche*) che regola la determinazione dei valori dei beni di uso civico, affidata ora agli Uffici Tecnici dei Comuni, ed in considerazione del fatto che presso gli Uffici Foreste



Demanziali Regionali operano funzionari e tecnici muniti di specifica professionalità, in tutto assimilabile a quella prevista dalla citata L.R. 68/99.

Inoltre, alle competenze gestionali di tali Uffici continuerà ad afferire anche la conduzione di tre vivai forestali: "*CONGIUNTI*" annesso all'Ufficio FF.DD.RR. di Pescara; "*FONTE DELL'EREMITA*" di Roccaraso annesso all'Ufficio FF.DD.RR. di Castel di Sangro, al quale si aggiunge il vivaio "*PAGLIARELLE*" di Palena che sarà gestito dal medesimo Ufficio di Castel di Sangro, le cui produzioni autoctone risultano soprattutto a vantaggio delle superfici demanziali regionali, nonché degli utenti esterni per le produzioni eventualmente eccedenti.

Pertanto, i vivai citati restano in gestione alla Regione Abruzzo in quanto ritenuti funzionali agli interventi di miglioramento colturale svolti all'interno delle aree demanziali forestali regionali.

In particolare, per il vivaio di Palena, in considerazione della sua dislocazione e consistenza, l'attività vivaistica principale può coniugarsi con altre forme di attività di interesse naturalistico, anche in collegamento con turismo giovanile qualificato.

Criteria di ripartizione dei fondi annuali disponibili per la gestione delle Foreste Demanziali Regionali fra i diversi Uffici Amministratori

I fondi annuali resi disponibili per tale tipologia di intervento dovrebbero attestarsi in € 500.000,00, pari allo stanziamento fissato dalla L.R. 28/1995, nonché pari all'investimento già effettuato nell'anno 2003 che viene preso a conferma delle effettive necessità. I fondi stessi saranno, quindi, ripartiti fra gli Uffici Amministrazione Foreste Demanziali Regionali secondo i seguenti parametri:

- 25% in parti uguali fra i tre Uffici;
- 50% in proporzione alla superficie demanziale regionale gestita da ciascun Ufficio;
- 25% in proporzione degli introiti dell'anno precedente di ciascun Ufficio.



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE AGRICOLTURA FORESTE SVILUPPO RURALE ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA
- Servizio Foreste -

A tali fondi vanno ad aggiungersi quelli relativi al fabbisogno per la conduzione dei vivai di cui sopra; questi, sempre sulla base delle assegnazioni dell'anno 2003, dovrebbero attestarsi sulle seguenti cifre:

- Ufficio Amministrazione Foreste Demaniali di Castel di Sangro €
80.000,00

- Ufficio Amministrazione Foreste Demaniali di Pescara €
100.000,00.



5.2. - **Attività di ricerca, sperimentazione, documentazione e divulgazione**

I Programmi di settore già attuati hanno portato all'avvio di una serie di attività di ricerca e sperimentazione nel settore specifico che già producono o si prevede produrranno positivi ritorni per il comparto. Ciò premesso:

- a) Risulta necessario garantire la prosecuzione dell'attività di ricerca, sperimentazione e produzione nel settore del vivaismo forestale svolta presso il **VIVAIO FORESTALE "MAMMARELLA"** di L'Aquila, nell'ambito del quale opera il **CENTRO DI RICERCHE ED APPLICAZIONI DELLE MICORRIZE FORESTALI (C.R.A.M.F.)**, dedicato alla produzione di specie arboree micorrizzate per produzioni di tipo produttivo e protettivo, ricerche in campo micologico, forestale ed agrario, nonché miglioramento delle essenze comunemente impiegate per la riforestazione.

La conduzione del CRAMF è stata affidata sino dalla sua costituzione alla Cooperativa VI.A.BA. di L'Aquila, in base a specifiche convenzioni: alla luce degli ottimi risultati conseguiti, si reputa di riconfermare l'affidamento dell'incarico di conduzione del Centro e delle connesse attività vivaistiche anche per il triennio 2004/2006 alla medesima Cooperativa.

Si reputa, altresì, che vadano ricercate forme di stabilizzazione del personale che opera presso il Centro e che possiede competenze tecnico-scientifiche di comprovata validità, allo scopo di non rischiare di disperdere professionalità e di vanificare un investimento che la Regione Abruzzo è andata sviluppando attraverso tanti anni di finanziamento del CRAMF medesimo.

La struttura comprende moderne serre di coltivazione e laboratori attrezzati con strumentazioni all'avanguardia, il cui impiego deve necessariamente proseguire allo scopo di non vanificare gli investimenti già attuati dall'Amministrazione regionale e di proseguirne il positivo influsso sull'evoluzione del settore forestale regionale, venendo a costituire un **polo di riferimento per la ricerca di settore.**



- b) Si reputa di notevole interesse la prosecuzione di **azioni di carattere formativo, divulgativo, di documentazione e di monitoraggio** nel settore forestale, con la finalità, da un lato, di accrescere le competenze specifiche fra i Tecnici del settore: Funzionari della Regione operanti nel comparto, Tecnici ed Operatori forestali, ecc., dall'altro lato, di favorire la circolazione di informazioni e conoscenze innovative fra tutti gli operatori del comparto. Si intende mettere in atto anche iniziative divulgative indirizzate agli studenti delle scuole elementari e medie volte alla diffusione della cultura del “*sistema bosco*”.

Sempre nell'ambito della attività divulgative si approfondirà anche il tema della **certificazione della gestione forestale sostenibile**, settore nel quale la Regione ha già maturato notevoli esperienze su proprie aree attraverso gli Uffici Amministrazione delle Foreste Demaniali Regionali. La Regione favorirà lo sviluppo di tali iniziative, in modo sinergico ed integrato, anche in tutte quelle aree del territorio regionale dove sono già presenti i requisiti minimi previsti dagli enti preposti alla certificazione, proprio al fine di diffondere la cultura della sostenibilità che racchiude in se le finalità e lo spirito del presente programma.

Il Servizio Foreste è, altresì, autorizzato ad attivare una forma continuativa di **collaborazione** con la vicina Università degli Studi del Molise – DIPARTIMENTO STAT della Facoltà di AGRARIA – o altra struttura di livello universitario con analoghe competenze, che garantisca un **costante supporto scientifico** nelle materie di carattere forestale di competenza del Servizio medesimo, a sostegno di tutte le iniziative di studio che si andranno ad impostare e ad attuare.

- c) Nel presente Programma risulta necessario contemplare anche la realizzazione dell'**Inventario Forestale Regionale** quale passaggio propedeutico alla realizzazione del Piano Forestale Regionale previsto dall'art.2 della L.R. 28/1994, che dovrà condurre l'analisi qualitativa e quantitativa delle risorse forestali abruzzesi, impostato sulla definizione e sulla quantificazione delle tipologie forestali regionali, in modo da



derivarne lo strumento di base per la pianificazione della gestione del patrimonio forestale regionale. L'attuazione di questa iniziativa è stata avviata con l'impiego di fondi all'uopo stanziati con i Programmi relativi all'annualità 1999: in base ad apposita convenzione, l'ISAFa ha elaborato il Progetto preliminare alla realizzazione dell'Inventario medesimo, che nel triennio in esame dovrebbe passare alla fase attuativa. A tal fine, gli Uffici regionali del C.F.S. forniranno la loro collaborazione, sulla base di quanto previsto dalle LL.RR. 28/94 e 106/94. Le suddette fasi attuative saranno realizzate, a garanzia di una supervisione scientifica e metodologica di elevato livello dell'attuazione dei rilievi e dell'elaborazione dei dati, attraverso l'Istituto di cui sopra (ISAFa) e l'Università degli Studi del Molise – Facoltà di Agraria – Dipartimento STAT. La competente Direzione, attraverso il Servizio Foreste, è autorizzata a porre in atto tutti gli adempimenti necessari all'affidamento del relativo incarico, optando per altra Struttura di livello universitario sempre dotata di equivalente competenze tecnico-scientifiche qualora tali Strutture non fossero disponibili. Il coordinamento tecnico-amministrativo sarà condotto dal Servizio Foreste della Giunta Regionale in collaborazione con il Servizio per l'Informazione Territoriale e la Telematica - Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale, che potranno avvalersi a tale scopo dell'ARIT (Agenzia Regionale per l'Informatica).

- d) A completamento dello strumento di conoscenza del patrimonio boschivo appena descritto e delle relative potenzialità, sarà approfondita anche la **Carta della Vocazionalità Tartuficola della Regione**, affidando anche questa nuova fase progettuale all'ARSSA. Alla luce di quanto fin'ora emerso nella prima fase del lavoro, si ritiene di limitare la prosecuzione dell'indagine alle due specie più pregiate (*Tuber magnatum* e *Tuber melanosporum*) sia per l'importanza economica di queste rispetto alle altre specie diffuse, sia per la particolare diffusione delle stesse in alcune aree del territorio regionale. Il lavoro svolto, conferma infatti interessanti zone di produzione del *T. magnatum*, in particolare nella provincia di Chieti e la



particolare vocazione di vasti territori della provincia dell'Aquila per il T. melanosporum. L'attività inoltre ha evidenziato siti di produzione delle due specie principali a Teramo e Pescara, province meno conosciute, in passato, per questa vocazione.

Da quanto detto, risulterebbe di particolare interesse approfondire la conoscenza sulla diffusione del Tuber magnatum e del Tuber melanosporum a livello regionale, partendo dalla mole di dati già raccolti e arrivando ad una carta di maggiore dettaglio (presumibilmente in scala 1:100.000).

Questa seconda fase dell'indagine finalizzata alle due specie più interessanti, potrebbe contribuire alla promozione del tartufo d'Abruzzo, purtroppo ancora poco conosciuto.

Criteria di ripartizione dei fondi annuali disponibili per il settore forestale fra interventi ascrivibili alla presente tipologia

Per quanto riguarda i fondi che saranno destinati annualmente alle iniziative formative e divulgative, in linea orientativa, ci si atterrà, qualora siano disponibili degli specifici riferimenti, alle medesime cifre degli anni precedenti che corrispondono a quelle di seguito riportate:

- I fondi assegnati nella trascorsa annualità all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste de L'Aquila incaricato della **gestione del vivaio Mammarella con annesso CRAMF** e che sarebbero da riconfermare, su base annuale ammontano a circa **200.000,00 EURO**.
- Per la conduzione dell'**INVENTARIO FORESTALE REGIONALE** è stato stimato un fabbisogno nel triennio che ammonta a circa **1.750.000,00 EURO**: si deve valutare se tale investimento sia da reperirsi interamente dagli stanziamenti destinati al settore forestale o, come parrebbe più opportuno, anche da fondi di destinazione più generale espressamente dedicati alle iniziative di programmazione e studio su scala regionale.



- Compatibilmente con le disponibilità finanziarie globali di settore, si reputa opportuno destinare una cifra pari circa a **50.000,00 EURO** all'**approfondimento della Carta tartufigola regionale**.
- Per quanto attiene le iniziative di **informazione documentazione e divulgazione** si reputa di riconfermare un investimento pari a circa **25.000,00 € annui**. A questi dovranno aggiungersi i fondi eventualmente necessari per l'attivazione della collaborazione con la vicina Università degli Studi del Molise – DIPARTIMENTO STAT della Facoltà di AGRARIA – (o altra struttura di analoghe competenze di livello universitario) che al momento della stesura del presente Programma non sono quantizzabili.

Qualora gli stanziamenti annuali disponibili per tale categoria di interventi fossero limitati in relazione alle effettive esigenze, si procederà a ripartire opportunamente i finanziamenti fra le iniziative di cui sopra in modo da garantirne comunque l'attuazione.



5.3. - **Attività straordinarie di prevenzione degli incendi boschivi**

Si reputa necessario prevedere l'attuazione di progetti straordinari di intervento volti alla prevenzione ed alla protezione delle foreste contro incendi ed altre avversità naturali.

A tale scopo gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste e gli Uffici Amministrazione Foreste Demaniali, secondo le relative competenze e le condizioni di rischio di incendio sul territorio, elaborano progetti, da sottoporre all'approvazione del competente Servizio della Direzione Agricoltura, con i quali sarà possibile mettere in atto azioni di prevenzione mediante operazioni silvicolture sulla base delle finalità sopra esposte.

Le azioni che saranno ammissibili, in linea generale, sono le seguenti:

- diradamenti di rimboschimenti di eccessiva densità
- potatura di rami secchi e/o bassi
- eliminazione di vegetazione erbacea ed arbustiva nelle zone di confine del bosco con le strade e/o con terreni coltivati e/o incolti
- allontanamento dei residui vegetali (piante secche, ramaglia, resti di lavorazioni, ecc)
- operazioni specifiche mirate alla prevenzione degli incendi, quali riattamento e realizzazione di piste antincendio, riduzione della densità della vegetazione nelle fasce esterne dei boschi ("viali verdi"), ecc.

Nel caso in cui si verificassero particolari situazioni di rischio per il patrimonio forestale dovute ad agenti esterni, quali parassiti o eventi calamitosi, si potrà procedere ugualmente al finanziamento di idonei e specifici progetti di intervento da affidarsi alla gestione degli Uffici Forestali territorialmente competenti.

Il Centro vivaistico "S. Filomena" di CHIETI SCALO , gestito dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Chieti, Centro cui fanno capo anche molte dotazioni in uso per gli interventi diretti di spegnimento degli incendi, avrà la funzione a livello regionale di produrre materiale vivaistico da destinare all'impiego specifico nelle aree forestali percorse da incendio, sempre nel rispetto delle vigenti norme di settore.

Inoltre, il Centro di Chieti Scalo sarà orientato allo studio delle tecniche silvicolture più idonee ai fini della prevenzione degli incendi boschivi, nonché allo studio delle metodologie di intervento più adatte al recupero dei boschi percorsi da



incendio. Nel medesimo Centro è in corso di realizzazione un **arboreto didattico** di interesse regionale.

Le eventuali produzioni vivaistiche eccedenti rispetto ai fabbisogni finalizzati all'obiettivo di cui sopra ed al soddisfacimento delle esigenze delle Foreste Demaniali Regionali saranno destinati a soddisfare le richieste delle utenze pubbliche e private.

Si precisa che tale azione sarà raccordata con quelle svolte nell'ambito dell'ex-Reg. CEE 2158/92, che trova prosecuzione nel nuovo regolamento n. 2152/2003, con cofinanziamento dell'Unione Europea.

I fondi disponibili sulla base del regolamento di cui sopra saranno impiegati per la conduzione di **studi sull'evoluzione dello stato della vegetazione in boschi che siano stati percorsi da incendio**, con l'obiettivo di mettere a punto da un lato le tecniche ottimali di prevenzione degli incendi, in modo da ridurre i rischi, e, dall'altro, le tecniche ottimali di intervento sulle formazioni boschive percorse da incendio. Se i fondi stanziati dalla U.E. nell'ambito del regolamento di cui trattasi lo consentiranno, si amplieranno gli studi anche alle tematiche più strettamente inerenti alla messa a punto di tecniche silvicolture e all'approvvigionamento di dotazioni mirate alla prevenzione degli incendi boschivi.

Le attività svolte in attuazione del sopra citato regolamento, ed attribuite alle competenze della Direzione Agricoltura, si intendono autorizzate dal presente Programma triennale, mentre il Servizio Foreste è autorizzato a proporre e gestire i relativi progetti alle competenti Autorità secondo le procedure previste dallo stesso regolamento.

Per quanto attiene le azioni di cui al presente paragrafo da condurre con fondi regionali, in linea di massima, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di ciascun anno di attuazione del Piano, le stesse potranno assorbire **150.000,00 EURO all'anno**, per quanto attiene i finanziamenti di origine regionale, cui andranno ad aggiungersi i fondi annualmente provenienti dai trasferimenti effettuati dallo Stato in



attuazione della Legge 21 novembre 2000, n. 353 “*Legge quadro in materia di incendi boschivi*”.

Inoltre, saranno resi disponibili circa **118.000,00 EURO** che, sulla base degli investimenti effettuati nell’anno 2003, risultano necessari per la gestione del Centro Vivaistico “**S. Filomena**” di CHIETI SCALO.

Le quote di ripartizione fra i diversi Uffici gestori dei progetti vengono fissate sulla base di quelle definite nel corso dell’applicazione del precedente programma triennale in base all’estensione del territorio provinciale ed al rischio di incendio dei diversi territori, con la sola riduzione a carico della provincia di Pescara a favore di quelle di Chieti e L’Aquila, dato che Pescara, sebbene ad elevato rischio di incendi boschivi, presenta una ridotta superficie territoriale rispetto all’intero ambito regionale.

Inoltre, si ritiene opportuno prevedere di ridurre al minimo l’assunzione diretta di personale avventizio da parte degli Uffici gestori, ricorrendo in alternativa all’affidamento dei lavori a strutture esterne, individuate mediante procedure che garantiscano trasparenza ed equità, nel rispetto delle norme di settore; questo consente di snellire le procedure afferenti la gestione della spesa.

PROVINCIA	QUOTA DI RIPARTIZIONE (%)
CHIETI	35
L’AQUILA	35
PESCARA	15
TERAMO	15



**b. INTERVENTI LA CUI ESECUZIONE FA CARICO A SOGGETTI DIVERSI
DALLA GIUNTA REGIONALE**

In questa seconda parte vengono considerate le attività operative che le LL.RR. 28/94 e 106/94 ammettono a finanziamento a favore di imprenditori singoli e associati, nonché di Comuni, Comunità Montane, Amministrazioni separate dei beni di Uso Civico e Consorzi Forestali.

Come già specificato nelle premesse, fra le specifiche competenze disciplinate dalle LL.RR. 28 e 106/1994, in base alla L.R. 72/98 **gli interventi di forestazione produttiva e protettiva** risultano da delegarsi alle Comunità Montane, per i territori ricadenti nel loro ambito, e alle Province, per i territori non montani; inoltre, alle Province stesse sono da attribuirsi **gli interventi per il verde urbano e periurbano e la gestione dei vivai forestali** con l'esclusione di quelli già descritti e gestiti dagli Uffici della Giunta Regionale.

Individuazione aree geografiche e relativa ripartizione dei fondi

Nel presente Piano, sulla base del dettato delle LL.RR. 28 e 106/1994 che individuano l'esigenza di differenziare i criteri di priorità e l'assegnazione di fondi fra aree montane e non, nonché sulla base della diversità delle problematiche riscontrabili sul territorio, si intende ripartire i fondi disponibili fra aree ricomprese nei territori montani e restante territorio regionale e differenziare le tipologie di intervento prioritarie fra i due areali di cui sopra.

Quale criterio base per la ripartizione dei fondi fra i due areali si è reputato opportuno attestarsi sulla ripartizione delle superfici boscate regionali fra le diverse fasce altimetriche: poiché oltre il **90%** delle superfici forestali regionali sono in zona montana, si reputa di destinare la stessa percentuale di fondi **alle zone montane**, che si possono far coincidere con il territorio ricompreso nel perimetro delle Comunità Montane e classificato montano, ed il rimanente **10 % al restante territorio**.



6. TIPOLOGIE DI INTERVENTO IN AREE RICOMPRESSE NEL TERRITORIO MONTANO DELLE COMUNITÀ MONTANE

Ai sensi del comma 5. della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi del comma 4. della L.R. 11/2003, si ritiene che vadano estesi i benefici previsti dal presente punto anche ai territori montani di quei Comuni che, in quanto capoluoghi di Provincia o con popolazione complessiva superiore ai 40.000 abitanti, non sono ricompresi nelle Comunità Montane.

I fondi che saranno annualmente destinati alle aree montane vengono ulteriormente ripartiti fra: interventi di carattere silvicolturale propriamente detto, interventi volti a promuovere i prodotti non legnosi del bosco, con esclusiva priorità per gli impianti tartufigeni e per il recupero dei castagneti, ed incentivi alla redazione dei Piani Economici di Gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale da parte degli Enti titolari.

Per quanto attiene gli interventi volti alla promozione dei prodotti non legnosi del bosco, a favore degli stessi ogni Comunità Montana deve destinare annualmente una quota dell'assegnazione finanziaria ricevuta sulla base del presente programma pari al 10%. Sono escluse da tale vincolo quelle Comunità Montane nel cui territorio non sia riscontrabile vocazionalità per tartuficoltura o castanicoltura.

Nelle aree montane, anche alla luce della limitatezza dei fondi, si propongono a finanziamento per il triennio di validità del presente Programma le seguenti tipologie di intervento, scelte fra quelle previste dalle Leggi Regionali sopra citate, con l'obiettivo di dare priorità alle attività connesse alla **salvaguardia del territorio** ed alla **valorizzazione del patrimonio forestale regionale**:

INTERVENTI DI CARATTERE SILVICOLTURALE

- 6.1. Redazione dei Piani Economici di gestione dei Patrimoni agro-silvo-pastorali
- 6.2. Interventi sui popolamenti artificiali a prevalenza di conifere
 - 6.2.1. *Rinaturalizzazione dei soprassuoli artificiali a prevalenza di conifere*
 - 6.2.2. *Cure colturali su soprassuoli artificiali non ancora maturi a prevalenza di conifere*
- 6.3. Interventi di avviamento all'alto fusto di boschi cedui invecchiati



- 6.4 Miglioramento di boschi cedui invecchiati non idonei all'avviamento ad alto fusto
- 6.5 Recupero dei boschi fortemente degradati
- 6.6 Diradamento di fustaie transitorie
- 6.7 Recupero ambientale delle cave

INTERVENTI DESTINATI ALLA PROMOZIONE DEI PRODOTTI NON LEGNOSI DEL BOSCO

- 6.8 Recupero dei castagneti
- 6.9 Realizzazione di impianti tartufigeni.

INTERVENTI DI CARATTERE SILVICOLTURALE

Si precisa che nell'ambito delle tipologie di intervento di seguito descritte n. **6.2**, n. **6.3**, n. **6.4**, n. **6.5** e n. **6.6**, qualora sussistessero situazioni di instabilità idrogeologica localizzata (piccoli smottamenti, piccole frane, presenza di briglie non più efficienti, ecc), si potranno prevedere **opere volte a conseguire il miglioramento e la conservazione degli equilibri idrogeologici del suolo** attraverso l'impiego di piante viventi, utilizzate anche congiuntamente con materiale inerte, quali legname, pietre, ecc.

In ciascun progetto l'importo destinato a tali opere non potrà superare il 30% dell'importo totale dei lavori ammessi a finanziamento.

In linea generale saranno ammissibili a finanziamento opere di ingegneria naturalistica e di sistemazione idraulico-forestale, quali:

- consolidamento di versanti instabili e di sponde di fossati specie con formazione di cordoni di vegetazione arbustiva ed arborea;
- realizzazione di sistemi di drenaggio;
- inerbimento finalizzato alla difesa da fenomeni di erosione superficiale;
- altre operazioni di riqualificazione ambientale previste nel vigente prezzario di settore.

Nell'ambito delle medesime tipologie possono, altresì, essere ammessi **interventi sulla viabilità esistente**. Questi devono consistere in interventi di ripristino e adeguamento della viabilità secondaria esistente all'interno o ai margini delle aree di intervento al fine di facilitare le operazioni di esbosco fino ad un limite massimo di 50 ml/ha di superficie lavorata. Qualora con tale tipo di intervento non si raggiungesse il massimale di 50 ml/ha, la restante parte può essere utilizzata per interventi di ripristino e adeguamento della viabilità di accesso al complesso boscato.



Operazioni ammissibili: realizzazione e/o ripristino delle opere di presidio e scolo delle acque, ricarichi di pietrisco, eliminazione della vegetazione dal piano viabile.

6.1. Redazione dei Piani Economici di Gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali

L'importanza dei piani di gestione o piani di assestamento, relativamente ad un dato territorio forestale, è legata alla loro funzione determinante sia nell'accrescere le specifiche conoscenze tecnico-scientifiche sulle aree soggette ad assestamento, sia sotto il profilo della definizione delle operazioni colturali da realizzare nel breve periodo, nel quadro di una gestione forestale prudentiale, oggi gestione sostenibile.

Tale linea di intervento si prefigge lo scopo di completare l'azione di approfondimento della conoscenza del patrimonio forestale che viene perseguita con le iniziative descritte nella prima parte del Programma, in particolare nel paragrafo relativo alla ricerca e sperimentazione, garantendo nel contempo una razionalizzazione ed una pianificazione della gestione delle risorse forestali da parte degli Enti pubblici.

Va ricordato che la Regione Abruzzo ha aderito al Progetto “*Sistema informativo geografico di gestione forestale*”, che fa parte del Programma nazionale di Ricerca RISELVITALIA, finanziato dal Ministero Agricoltura e Foreste, e nell'ambito del quale i progetti di redazione di Piani attualmente in corso di finanziamento trovano uniformità tecnico-scientifica e di gestione informatizzata dei dati: la concessione del finanziamento finalizzato alla redazione dei Piani di gestione con il presente Programma deve essere subordinata all'adesione da parte del beneficiario finale al Progetto di cui trattasi ed alla messa a disposizione dell'Amministrazione Regionale dei dati informatizzati ottenuti dallo sviluppo dei progetti finanziati.

L'ammissibilità a finanziamento dei Piani viene stabilita dai competenti Organi istruttori sulla base di tutto quanto definito dall'art. 16/bis della L.R. 28/1994 e rispettando i limiti e le modalità di contribuzione alla relativa progettazione previste dal medesimo articolo: il finanziamento massimo ammissibile sulla base del presente Programma è pari al 70% della spesa ammessa.

Nel definire le graduatorie di ammissibilità a finanziamento nell'ambito della tipologia di cui trattasi mirata alla redazione dei Piani, ci si baserà sui seguenti criteri di



priorità, ai quali andranno assegnati degli specifici punteggi, che dovranno avere peso decrescente dal primo all'ultimo:

- superficie soggetta a pianificazione maggiore
- assenza di un precedente Piano di Gestione.

6.2. Interventi sui popolamenti artificiali a prevalenza di conifere

Nell'ambito di tale tipologia di intervento occorre differenziare ulteriormente le priorità in funzione della suscettibilità agli incendi. In tal senso si ritiene che si debbano considerare quali elementi di pericolosità che rendono prioritario l'intervento: vicinanza a centri abitati e/o a strade di grande comunicazione; facilità di accesso; frequentazione a fini turistico-ricreativi; esposizione (maggiore priorità per soprassuoli esposti a sud).

6.2.1. Rinaturalizzazione dei soprassuoli artificiali a prevalenza di conifere

Tale intervento dovrebbe essere condotto solo sui soprassuoli maturi nei quali si verificano le condizioni seguenti:

- a) soprassuoli in precario stato di equilibrio fisico e biologico, senza segni di rinnovazione naturale a causa dell'azione sinergica di più fattori: declino biologico dovuto all'età avanzata, trattamento inadeguato o inesistente, avversità biotiche e ambientali;
- b) soprassuoli nei quali la riduzione della densità (per via naturale o artificiale) ha comportato l'ingresso sottocopertura di diverse specie.

Questi soprassuoli richiedono urgenti interventi colturali volti a garantire un maggiore grado di stabilità biologica ed ecologica attraverso la progressiva sostituzione della specie preparatoria con quelle definitive (molto spesso latifoglie).

Operazioni ammissibili:

diradamenti intensi

tagli a raso su piccole superfici.

Ciascun progetto deve contemplare interventi ricadenti nell'ambito della medesima fascia fitoclimatica, fino ad un importo massimo finanziabile pari ad € 154.937,00, e comunque per una superficie continua minima di 10 ettari per intervento; si potrà in via eccezionale scendere al di sotto di tale limite fino ad un limite inferiore minimo di 5 ettari sulla base di



adeguate e condivise motivazioni di carattere tecnico. In ogni istanza di finanziamento deve essere contemplata un'unica tipologia di intervento.

6.2.2. Cure colturali a soprassuoli artificiali non ancora maturi a prevalenza di conifere

Rientrano in questa categoria di interventi tutte le operazioni finalizzate all'ottenimento della densità ottimale dei popolamenti che non hanno ancora raggiunto la maturità e per i quali è necessario un ulteriore periodo di attesa prima di procedere ad eventuali interventi volti alla rinaturalizzazione intesa come sopra.

Operazioni ammissibili:

sfolli

diradamenti

spalcature.

Ciascun progetto deve contemplare interventi ricadenti nell'ambito della medesima fascia fitoclimatica, fino ad un importo massimo finanziabile pari ad € 154.937,00, e comunque per una superficie continua minima di 10 ettari per intervento; si potrà in via eccezionale scendere al di sottodi tale limite fino ad un limite inferiore minimo di 5 ettari sulla base di adeguate e condivise motivazioni di carattere tecnico. In ogni istanza di finanziamento deve essere contemplata un'unica tipologia di intervento.

6.3 Interventi di avviamento ad alto fusto di boschi cedui invecchiati

L'approccio culturale al sistema ceduo deve contemplare due sole alternative colturali: il *mantenimento del governo a ceduo* o l'*avviamento ad alto fusto* quando le condizioni del soprassuolo e quelle stagionali, unite a considerazioni socio-economiche, lo consentano.

In altre parole occorre evitare la formazione di soprassuoli derivanti da soluzioni intermedie e compromissorie che dovrebbero favorire, al momento opportuno, sia l'avviamento all'alto fusto sia il mantenimento del ceduo (p.es. rilascio di un numero eccessivo di matricine rispetto a quanto prescritto dalle PMPF) con il rischio di fallire sia l'uno che l'altro obiettivo.

In considerazione di quanto espresso all'inizio del presente paragrafo, gli interventi da ammettere a finanziamento devono essere quelli di **avviamento all'alto fusto di cedui invecchiati a prevalenza di faggio** per area basimetrica, includendo il primo



diradamento, l'avviamento di boschi già diradati 10-15 anni fa, nonché gli interventi di avviamento diretto.

Nell'ambito di tale tipologia sarà possibile incentivare il solo avviamento a fustaia, mediante trattamento di cedui invecchiati, cioè che non siano stati sottoposti ad alcun intervento per un periodo di tempo almeno pari ad 1,5 – 2,0 volte la durata del turno consuetudinario; tali formazioni potranno essere sottoposte a tagli di avviamento solo se suscettibili di essere convertite (idonee condizioni stazionali, buona consistenza legnosa, ecc.).

L'obiettivo sarà quello di favorire da subito una diversificazione sia in senso verticale che orizzontale del soprassuolo forestale. Andranno perciò lasciate un adeguato numero di vecchie matricine per ettaro ed andranno realizzate buche (preferibilmente in corrispondenza di piante portaseme) per l'ingresso, o la messa a dimora di latifoglie autoctone e fruttifere.

Ciascun progetto deve contemplare interventi ricadenti nell'ambito della medesima fascia fitoclimatica, fino ad un importo massimo finanziabile pari ad € 154.937,00, e comunque per una superficie continua minima di 10 ettari per intervento; si potrà in via eccezionale scendere al di sotto di tale limite fino ad un limite inferiore minimo di 5 ettari sulla base di adeguate e condivise motivazioni di carattere tecnico. In ogni istanza di finanziamento deve essere contemplata un'unica tipologia di intervento.

6.4. Miglioramento di boschi cedui invecchiati e non idonei all'avviamento ad alto fusto

Tali interventi saranno ammissibili sui cedui invecchiati che a causa di condizioni stazionali - composizione specifica – età, non siano avviabili all'alto fusto.

Sono ammissibili le operazioni seguenti:

sfolli e diradamenti dei polloni sulla ceppaia allo scopo di selezionare gli individui migliori, in grado di garantire maggiore funzionalità biologica del popolamento e di aumentarne le potenzialità produttive;



ripristino della funzionalità delle ceppaie con interventi di succisione e tramarratura su ceppaie caratterizzate da scarso vigore e fenomeni di deperimento.

Ciascun progetto deve contemplare interventi ricadenti nell'ambito della medesima fascia fitoclimatica, fino ad un importo massimo finanziabile pari ad € 154.937,00, e comunque per una superficie continua minima di 10 ettari per intervento; si potrà in via eccezionale scendere al di sottodi tale limite fino ad un limite inferiore minimo di 5 ettari sulla base di adeguate e condivise motivazioni di carattere tecnico. In ogni istanza di finanziamento deve essere contemplata un'unica tipologia di intervento.

6.5 Recupero dei boschi fortemente degradati

Si intendono come tali quei boschi che, per azioni antropiche (pascolo, tagli eccessivi, incendi, ecc.) o avversità naturali (valanghe, attacchi parassitari, ecc.), o difficili condizioni pedoclimatiche, si presentano con bassa densità, carenze strutturali, invadenza da parte di vegetazione soprattutto cespugliosa, eccessiva mineralizzazione del terreno, ecc.; si tratta, quindi, di formazioni forestali che richiedono interventi di carattere silvicolturale per essere avviati alla situazione di normalità.

Gli interventi sui boschi percorsi da incendio potranno essere ammessi a finanziamento solo dopo che sia trascorso il limite minimo temporale nei termini fissati dalle normative vigenti in materia di incendi boschivi.

Per quanto attiene i **boschi cedui**, le operazioni che in via orientativa possono essere previste sono le seguenti:

- eliminazione delle cause di degrado
- intervento sulle ceppaie con tagli di succisione e/o tramarratura
- interventi di trasformazione
- rinfoltimento delle radure tramite semina o piantagione
- operazioni volte alla prevenzione degli incendi (quali riattamento e realizzazione di piste antincendio, ecc.)

Per le **fustaie** degradate, le operazioni da prevedersi possono orientativamente essere le seguenti:

- eliminazione delle cause di degrado
- ripuliture
- diradamenti
- trasformazioni (in casi di estremo degrado può essere ammessa anche la trasformazione della fustaia a ceduo matricinato)
- rinfoltimento delle radure



- operazioni volte alla prevenzione degli incendi (quali riattamento e realizzazione di piste antincendio, ecc.)

Ciascun progetto deve contemplare interventi ricadenti nell'ambito della medesima fascia fitoclimatica, fino ad un importo massimo finanziabile pari ad € 154.937,00, e comunque per una superficie continua minima di 10 ettari per intervento; si potrà in via eccezionale scendere al di sottodi tale limite fino ad un limite inferiore minimo di 5 ettari sulla base di adeguate e condivise motivazioni di carattere tecnico. In ogni istanza di finanziamento deve essere contemplata un'unica tipologia di intervento.

6.6. Diradamento di fustaie transitorie

A completamento degli interventi ammissibili a favore del sistema ceduo, quando le condizioni del soprassuolo e quelle stazionali lo consentano, si potranno attuare interventi di diradamento di fustaie transitorie derivanti da interventi eseguiti almeno 20 anni prima.

Ciascun progetto deve contemplare interventi ricadenti nell'ambito della medesima fascia fitoclimatica, fino ad un importo massimo finanziabile pari ad € 154.937,00, e comunque per una superficie continua minima di 10 ettari per intervento; si potrà in via eccezionale scendere al di sottodi tale limite fino ad un limite inferiore minimo di 5 ettari sulla base di adeguate e condivise motivazioni di carattere tecnico. In ogni istanza di finanziamento deve essere contemplata un'unica tipologia di intervento.

6.7. Recupero ambientale delle cave

Sulla base dell'inquadramento morfologico, fisico, pedologico e fitoclimatico dell'ambiente nel quale si trova la cava, le operazioni da poter ammettere a finanziamento sono, in linea di massima, le seguenti:

- Rimodellamento dei profili e sistemazioni delle cave in gradoni
- Opere di drenaggio
- Riporto di terreno vegetale sulle scarpate, sui gradoni e sul fondo cava
- Operazioni agro-forestali di semina e piantagione di specie autoctone erbacee, arbustive ed arboree.

In ogni istanza di finanziamento deve essere contemplata un'unica tipologia di intervento. L'importo massimo finanziabile è pari ad € 50.000,00.



INTERVENTI DI PROMOZIONE DEI PRODOTTI NON LEGNOSI DEL BOSCO

6.8. Recupero dei castagneti

Gli interventi previsti all'art. 6 delle LL.RR. 28 e 106/1994 ed ammissibili a finanziamento in base al presente programma sono quelli volti al recupero dei castagneti, in zone vocate, sia da legno sia da frutto, con priorità soprattutto per la realizzazione delle seguenti operazioni:

- potature di risanamento e ringiovanimento;
- innesto di polloni su ceppaie di piante morte;
- interventi di lotta biologica contro il cancro corticale .

Questi interventi devono essere programmati a seconda delle specifiche situazioni degli impianti, ed in armonia con le indicazioni fornite dai Tecnici Regionali in base alle risultanze del progetto pilota dell'A.R.S.S.A. per il risanamento dei castagneti in provincia di Teramo.

Gli interventi possono essere ammessi a finanziamento solo se relativi alle Province di L'Aquila e Teramo nelle quali esistono aree di diffusione di un'interessante castanicoltura, e, nel caso di innesti, ammettendo esclusivamente l'uso di materiale di propagazione appartenente a varietà autoctone.

La superficie minima di intervento deve essere pari a 0.5 Ha.

Le istanze possono essere inoltrate da Amministrazioni Separate degli Usi Civici e da proprietari singoli o associati; **il contributo previsto è pari al 75% in conto capitale della spesa ammissibile.**

La spesa ammissibile per singolo istante sarà determinata sulla base di prezzi analitici e, comunque, non potrà superare l'importo di € 4.200,00 per ettaro, che può essere ragguagliata, in caso di necessità, a 70 piante adulte.

6.9 Realizzazione e miglioramento di impianti tartufigeni

In relazione all'articolo 7. delle LL.RR. 28 e 106/1994, si intende promuovere in particolare la realizzazione di impianti tartufigeni ed il miglioramento delle tartufaie in zone vocate, ritenendo che il settore in esame sia in espansione e possa rappresentare un valido investimento per l'Amministrazione Pubblica ed anche per i privati e le Associazioni che



vogliono indirizzarsi in tale senso, attraverso il potenziamento e la qualificazione del settore medesimo.

Le azioni previste all'art. 7 ed ammissibili a finanziamento in base al presente programma sono quelle volte all'ottimale realizzazione e gestione degli impianti sopra citati: gli interventi devono essere programmati a seconda delle specifiche situazioni dei siti interessati, impiegando materiale vivaistico di qualità elevata che garantisca produzioni tartufigole anch'esse qualitativamente elevate.

In linea generale, le operazioni prevedibili sono le seguenti:

- realizzazione di nuovi impianti:
 - ◆ decespugliamento e pareggiamento del terreno
 - ◆ rippatura, aratura superficiale e ripasso
 - ◆ squadatura e picchettatura
 - ◆ analisi terreno
 - ◆ realizzazione di eventuale recinzione
 - ◆ acquisto e messa a dimora delle piantine micorrizzate
 - ◆ cure colturali relative al primo anno;

- miglioramento di tartufigole esistenti:
 - ◆ rinfittimenti con soggetti micorrizzati
 - ◆ ripuliture forestali
 - ◆ eventuali diradamenti
 - ◆ operazioni colturali adeguate, quali sarchiature, ecc.

Le istanze relative a tale tipologia di intervento possono essere inoltrate da privati singoli o associati o da imprese cooperative di cui alle leggi 28/94 e 106/94; **il contributo previsto è pari al 50% in conto capitale della spesa ammissibile.**

La spesa ammissibile per singolo istante sarà determinata sulla base di prezzi analitici e, comunque, non potrà superare l'importo di € 13.000,00 per ettaro per i nuovi impianti e di € 4.200,00 per ettaro per i miglioramenti delle tartufigole esistenti.



Criteri di ripartizione ed assegnazione dei fondi alle Comunità Montane

Le risorse finanziarie finalizzate a tale areale per le tipologie di intervento individuate verranno attribuite a ciascun territorio di Comunità Montana secondo i parametri fissati dal precedente Programma; quindi, l'importo destinato al territorio montano da ciascuno stanziamento annuale sarà ripartito fra i territori delle Comunità Montane secondo i seguenti criteri:

- il 30% in proporzione alla superficie territoriale di ciascuna Comunità Montana
- il 20% in proporzione alla superficie forestale di ciascuna Comunità Montana, così come stimata nel Progetto di Inventario Forestale Regionale
- il 15 % in proporzione alla popolazione residente nel territorio di ciascuna Comunità Montana al 31 dicembre del penultimo anno
- il 20% in proporzione all'indice di spopolamento del territorio di ciascuna Comunità Montana calcolato sulla base dei due ultimi censimenti
- il 15% in proporzione all'indice di disoccupazione nel territorio di ciascuna Comunità Montana stimato nel penultimo anno

La ripartizione dei fondi fra i territori delle Comunità Montane ha lo scopo di garantire che l'effetto dell'intervento regionale venga distribuito in maniera omogenea sull'intero territorio abruzzese, senza correre il rischio che venga a concentrarsi in determinate aree, lasciandone altre escluse.

Criteri di assegnazione dei fondi da parte delle Comunità Montane

L'assegnazione dei fondi all'interno del singolo territorio di Comunità Montana avviene sulla base dell'individuazione di alcuni criteri di priorità, così come definito dalle LL.RR. 28 e 106 del 1994 e dalla L.R. 6/2000, e collegabili alla tipologia di intervento contemplata nei progetti proposti a finanziamento nonché alla natura del beneficiario.

Le singole Comunità Montane **stabiliscono i punteggi assegnabili** a ciascuna delle tipologie di intervento definite nel paragrafo precedente, in conseguenza della **priorità relativa che esse intendono attribuire in base alle specifiche esigenze dei rispettivi territori amministrati.**

Per quanto attiene gli interventi volti alla promozione dei prodotti non legnosi del bosco, a favore degli stessi ogni Comunità Montana deve destinare annualmente una quota dell'assegnazione finanziaria ricevuta sulla base del presente programma pari al



10%. Sono escluse da tale vincolo quelle Comunità Montane nel cui territorio non sia riscontrabile vocazionalità per tartuficoltura o castanicoltura.

Pertanto, a ciascuna delle istanze ammissibili a contributo al termine della fase istruttoria viene assegnato un punteggio globale, che è definito dal prodotto del parziale attribuito in base alla tipologia di intervento moltiplicato per un coefficiente derivato dalla natura del beneficiario.

Il punteggio derivante dalla tipologia di intervento viene moltiplicato per un coefficiente definito in base alla tipologia del beneficiario e che viene stabilito in base al dettato delle LL.RR. 28 e 106/1194:

- * cooperative o consorzi cooperativi di cui all'art.2/bis - comma 2 - delle leggi 28/94 e 106/94 *coefficiente 1*
- * Consorzi o Società di gestione di risorse forestali ed ambientali costituiti anche in forma mista pubblico-privato *coefficiente 0,95*
- * Comunità Montane e Comuni *coefficiente 0,90*
- * altri istanti di cui alle LL.RR. 28 e 106/94 *coefficiente 0,80*

Pertanto per ciascuna Comunità Montana, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata alla stessa dal presente Programma, verranno formate le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento, di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di fondi e di quelli non ammissibili per motivi tecnici e/o amministrativi.

A parità di punteggio globale fra progetti nell'ambito del medesimo territorio di Comunità Montana, si procederà per i soli progetti in situazione di pari merito all'attribuzione di un **ulteriore punteggio in base alle caratteristiche tecniche dei progetti**, in modo da definire l'ordine di priorità fra gli stessi.

Il punteggio di cui trattasi è definibile in base al punteggio parziale assegnato ad ognuno degli aspetti che sono indicati di seguito:

- * necessità dell'intervento ai fini della prevenzione degli incendi boschivi
- * previsione di opere finalizzate alla prevenzione degli incendi
- * completezza dell'intervento
- * efficienza dello stesso in termini di garanzie di successo.



7. AREE ESTERNE AI TERRITORI DELLE COMUNITÀ MONTANE

In tali aree, con il presente programma, si intende attribuire priorità alle seguenti tipologie di intervento previste all'art.2 delle leggi 28/94 e 106/94:

- 7.1. Costituzione di verde urbano e periurbano
- 7.2. Interventi sui popolamenti artificiali a prevalenza di conifere
- 7.3. Riqualificazione ambientale e forestale
- 7.4. Gestione dei vivai forestali

Questa scelta di priorità è determinata dalla forte esigenza di recuperare e/o migliorare la vivibilità e la fruibilità del territorio regionale nelle aree più fortemente urbanizzate, cui si può ottemperare in particolare promuovendo la prima di tali tipologie di intervento, nonché di agevolare la naturale evoluzione di eventuali formazioni forestali monospecifiche.

7.1 Costituzione di verde urbano e periurbano a presenza boschiva

La Regione Abruzzo mira a promuovere il miglioramento dell'ambiente cittadino attraverso la costituzione di nuovi parchi urbani e l'ampliamento o il miglioramento di quelli esistenti. A tal fine la Regione considera dette aree di notevole interesse per le loro funzioni ambientali, urbanistiche e sociali ed importanti per il ruolo che esse rivestono ai fini dell'educazione naturalistica e di miglioramento della qualità della vita in ambiente urbano.

Tale tipologia di intervento viene attuata in ottemperanza a quanto previsto al punto f) dell'art. 2 delle leggi in oggetto ed alle indicazioni discese dal Piano Forestale Nazionale (P.F.N.).

In particolare, all'interno di tale intervento e proprio in applicazione delle risultanze del P.F.N., si dispone di stabilire la precedenza fra i progetti presentati in tal senso dai Comuni in base al numero di residenti, in modo da agevolare la creazione di verde urbano nelle zone a maggior pressione antropica, nelle quali usualmente la popolazione più difficilmente può raggiungere aree verdi naturali.

In appendice al presente Programma, quale parte sostanziale ed integrante dello stesso, sono riportate le **direttive regionali per gli interventi in materia di**



verde urbano e periurbano, cui le Amministrazioni Provinciali dovranno attenersi nel finanziare gli interventi ascrivibili a tale tipologia, con i fondi derivanti dal presente Programma e che potranno rappresentare un utile punto di riferimento anche per l'impiego di fondi di provenienza diversa da quella regionale specifica.

7.2. Interventi sui popolamenti artificiali a prevalenza di conifere

Nell'ambito di tale tipologia di intervento occorre differenziare ulteriormente le priorità in funzione della suscettibilità agli incendi. In tal senso si ritiene che si debbano considerare quali elementi di pericolosità che rendono prioritario l'intervento: vicinanza a centri abitati e/o a strade di grande comunicazione; facilità di accesso; frequentazione a fini turistico-ricreativi; esposizione (maggiore priorità per soprassuoli esposti a sud).

Nei progetti di cui alla presente tipologia, qualora sussistessero situazioni di instabilità idrogeologica localizzata (piccoli smottamenti, piccole frane, presenza di briglie non più efficienti, ecc), si potranno prevedere opere volte a conseguire il miglioramento e la conservazione degli equilibri idrogeologici del suolo attraverso l'impiego di piante viventi, utilizzate anche congiuntamente con materiale inerte, quali legname, pietre, ecc.

In ciascun progetto l'importo destinato a tali opere non potrà superare il 30% dell'importo totale dei lavori ammessi a finanziamento.

In linea generale saranno ammissibili a finanziamento opere di ingegneria naturalistica e di sistemazione idraulico-forestale, quali:

- consolidamento di versanti instabili e di sponde di fossati specie con formazione di cordoni di vegetazione arbustiva ed arborea;
- realizzazione di sistemi di drenaggio;
- inerbimento finalizzato alla difesa da fenomeni di erosione superficiale;
- altre operazioni di riqualificazione ambientale previste nel vigente prezzario di settore.

Nell'ambito della presente tipologia possono essere ammessi interventi sulla viabilità esistente. Questi devono consistere in interventi di ripristino e adeguamento della viabilità secondaria esistente all'interno o ai margini delle aree di intervento al fine di facilitare le operazioni di esbosco fino ad un limite massimo di 50 ml/ha di superficie lavorata. Qualora con tale tipo di intervento non si raggiungesse il massimale di 50



ml/ha, la restante parte può essere utilizzata per interventi di ripristino e adeguamento della viabilità di accesso al complesso boscato.

Operazioni ammissibili: realizzazione e/o ripristino delle opere di presidio e scolo delle acque, ricarichi di pietrisco, eliminazione della vegetazione dal piano viabile.

7.2.1. Rinaturalizzazione dei soprassuoli artificiali a prevalenza di conifere

Tale intervento dovrebbe essere condotto solo sui soprassuoli maturi nei quali si verificano le condizioni seguenti:

- c) soprassuoli in precario stato di equilibrio fisico e biologico, senza segni di rinnovazione naturale a causa dell'azione sinergica di più fattori: declino biologico dovuto all'età avanzata, trattamento inadeguato o inesistente, avversità biotiche e ambientali;
- d) soprassuoli nei quali la riduzione della densità (per via naturale o artificiale) ha comportato l'ingresso sottocopertura di diverse specie.

Questi soprassuoli richiedono urgenti interventi colturali volti a garantire un maggiore grado di stabilità biologica attraverso la progressiva sostituzione della specie preparatoria con quelle definitive (molto spesso latifoglie). L'insieme di questi interventi prende il nome di rinaturalizzazione.

Operazioni ammissibili:

diradamenti intensi

tagli a raso su piccole superfici.

Ciascun progetto deve contemplare interventi ricadenti nell'ambito della medesima fascia fitoclimatica, fino ad un importo massimo finanziabile pari ad € 154.937,00, e comunque per una superficie continua minima di 10 ettari per intervento; si potrà in via eccezionale scendere al di sotto di tale limite fino ad un limite inferiore minimo di 5 ettari sulla base di adeguate e condivise motivazioni di carattere tecnico. In ogni istanza di finanziamento deve essere contemplata un'unica tipologia di intervento.



7.2.2. Cure colturali a soprassuoli artificiali non ancora maturi a prevalenza di conifere

Rientrano in questa categoria di interventi tutte le operazioni finalizzate all'ottenimento della densità ottimale dei popolamenti che non hanno ancora raggiunto la maturità e per i quali è necessario un ulteriore periodo di attesa prima di procedere ad eventuali interventi volti alla rinaturalizzazione intesa come sopra.

Operazioni ammissibili:

sfolli

diradamenti

spalcature.

Ciascun progetto deve contemplare interventi ricadenti nell'ambito della medesima fascia fitoclimatica, fino ad un importo massimo finanziabile pari ad € 154.937,00, e comunque per una superficie continua minima di 10 ettari per intervento; si potrà in via eccezionale scendere al di sotto di tale limite fino ad un limite inferiore minimo di 5 ettari sulla base di adeguate e condivise motivazioni di carattere tecnico. In ogni istanza di finanziamento deve essere contemplata un'unica tipologia di intervento.

7.3. Riqualficazione ambientale

Tale tipologia di intervento si prefigge di consentire l'azione laddove sussistessero situazioni di instabilità idrogeologica localizzata (piccoli smottamenti, piccole frane, presenza di briglie non più efficienti, ecc), dove si potranno prevedere opere volte a conseguire il miglioramento e la conservazione degli equilibri idrogeologici del suolo attraverso l'impiego di piante viventi, utilizzate anche congiuntamente con materiale inerte, quali legname, pietre, ecc.

In particolare gli alberi saranno impiegati per migliorare e/o recuperare cave, argini di piccoli torrenti di montagna, habitat in generale che risultino degradati.

In linea generale saranno ammissibili a finanziamento opere di ingegneria naturalistica e di sistemazione idraulico-forestale, quali:

- consolidamento di versanti instabili e di sponde di fossati specie con formazione di cordoni di vegetazione arbustiva ed arborea;
- realizzazione di sistemi di drenaggio;
- inerbimento finalizzato alla difesa da fenomeni di erosione superficiale;



- altre operazioni di riqualificazione ambientale previste nel vigente prezzario di settore. Ciascun progetto deve contemplare interventi ricadenti nell'ambito della medesima stazione, fino ad un importo massimo finanziabile pari ad € 154.937,00.

In ogni istanza di finanziamento può essere contemplata un'unica tipologia di intervento.

7.4. Gestione dei Vivai Forestali

L'obiettivo fondamentale di tale intervento è quello di garantire che i servizi e le opere offerte dai vivai forestali pubblici presenti in Regione siano costanti e continuativi, nonché disponibili su tutto il territorio regionale.

Le Amministrazioni Provinciali competenti della gestione dei vivai dovranno garantire che le produzioni degli stessi siano adeguate alle specifiche esigenze derivanti dagli indirizzi di politica forestale dettati dalla Regione.

Per quanto attiene i finanziamenti, questi saranno definiti in base ai fabbisogni specifici desunti dalla spesa sostenuta nell'anno 2003, che nel presente Programma viene preso a riferimento:

- | | |
|---|--------------------|
| ▪ Provincia di L'AQUILA | € 62.000,00 |
| Necessari per la gestione dei vivai forestali " Marsica " di Avezzano e " Cannuccia " di Raiano | |
| ▪ Provincia di CHIETI | € 55.000,00 |
| Necessari per la gestione dei vivai forestali " S.Pasquale " di Atesa e " Morticce " di Casoli | |
| ▪ Provincia di TERAMO | € 85.000,00 |
| Necessari per la gestione dei vivai forestali " Acquaviva " di Teramo e " Felicità " di Isola del Gran Sasso. | |

Per la Provincia di Pescara non è previsto il trasferimento di alcun vivaio, dato che l'unico esistente in provincia è quello annesso all'Ufficio Foreste Demaniali di Pescara e che resta a dotazione delle Foreste Demaniali della Regione Abruzzo.



Criteri di ripartizione ed assegnazione dei fondi alle Province

Le risorse finanziarie finalizzate a tale areale per le tipologie di intervento individuate verranno attribuite a ciascun territorio provinciale secondo i parametri di seguito riportati, definiti sulla falsariga di quelli già sperimentati per la ripartizione fra le Comunità Montane; quindi, l'importo destinato al territorio non montano da ciascuno stanziamento annuale sarà ripartito fra i territori delle Province secondo i seguenti criteri:

- il 40 % in proporzione alla superficie territoriale di ciascuna provincia
- il 25 % in proporzione alla superficie forestale di ciascuna provincia così come stimata dal Progetto di Inventario Forestale Regionale
- il 15 % in proporzione alla popolazione residente nel territorio di ciascuna Provincia al 31 dicembre del penultimo anno
- il 20 % in proporzione all'indice di disoccupazione nel territorio di ciascuna Provincia stimato nel penultimo anno.

La ripartizione dei fondi fra i territori delle Province ha lo scopo di garantire che l'effetto dell'intervento regionale venga distribuito in maniera omogenea sull'intero territorio abruzzese non montano.

Tale ripartizione viene adottata solo in relazione alle tipologie di intervento dalla 7.1 alla 7.3, in quanto le **assegnazioni finanziarie afferenti alla gestione dei vivai** sono quelle riportate nel paragrafo 7.4, determinate in base alle **effettive esigenze gestionali dei singoli vivai desunte dalle scorse ultime annualità**.

Criteri di assegnazione dei fondi da parte delle Province

La ripartizione dei fondi all'interno del territorio regionale non montano avviene sulla base dell'individuazione di alcuni criteri di priorità, così come definito dalle LL.RR. 28 e 106 del 1994 e dalla L.R. 6/2000, e collegabili alla tipologia di intervento contemplata nei progetti proposti a finanziamento.

Per **gli interventi di costituzione di verde urbano e periurbano**, gli enti delegati dovranno avvalersi dei criteri descritti nelle **specifiche direttive** allegate al presente Programma ai fini della **definizione dell'ordine di priorità** fra i progetti presentati dalle Amministrazioni comunali con tale specifica finalità.

Le singole Province stabiliscono i punteggi assegnabili a ciascuna delle tipologie di intervento previste, in funzione della **priorità relativa che esse intendono assegnare sulla base delle specifiche esigenze dei territori di rispettiva competenza**.



A ciascuna delle istanze ammissibili a contributo al termine della fase istruttoria viene assegnato un punteggio globale, che è definito dalla somma del parziale attribuito in base alle tipologia dell'intervento moltiplicata per un coefficiente derivato dalla natura del beneficiario.

Il punteggio parziale di cui sopra viene moltiplicato per un coefficiente definito in base alla tipologia del beneficiario:

⇒ **beneficiario:**

- * cooperative o consorzi cooperativi di cui all'art.2/bis - comma 2 - delle leggi 28/94 e 106/94 *coefficiente 1*
- * Consorzi o Società di gestione di risorse forestali ed ambientali costituiti anche in forma mista pubblico-privato *coefficiente 0,95*
- * Comunità Montane e Comuni *coefficiente 0,90*
- * altri istanti di cui alle LL.RR. 28 e 106/94 *coefficiente 0,80*

A parità di punteggio globale fra progetti nell'ambito del medesimo territorio di Provincia, si procederà per i soli progetti in situazione di pari merito all'attribuzione di un **ulteriore punteggio in base alle caratteristiche tecniche dei progetti**, in modo da definire l'ordine di priorità fra gli stessi.

Il punteggio di cui trattasi è definibile in base al punteggio parziale assegnato ad ognuno degli aspetti che sono indicati di seguito:

- * necessità dell'intervento ai fini della prevenzione degli incendi boschivi
- * previsione di opere finalizzate alla prevenzione degli incendi
- * completezza dell'intervento
- * efficienza dello stesso in termini di garanzie di successo.

Pertanto ciascuna Provincia, sulla base della disponibilità finanziaria assegnata alla stessa dal presente Programma, formerà le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento, di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di fondi e di quelli non ammissibili per motivi tecnici e/o amministrativi.



5. PROCEDURE AMMINISTRATIVE GENERALI

I costi presi a riferimento nelle progettazioni relative agli interventi da finanziarsi ai sensi del presente Programma devono attenersi ai parametri fissati dal “*Prezzario Regionale per gli Interventi di forestazione*” che, allegato al presente Programma, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Per i progetti da realizzare nei Parchi e nelle Aree protette, per particolari interventi a basso impatto ambientale, a seguito di prescrizioni poste dagli stessi Enti preposti alla tutela del territorio, possono essere ammessi a finanziamento costi specifici sulla base di analisi documentata.

Il presente Piano è stato predisposto con la previsione di direttive ed obiettivi di valenza triennale, mentre la previsione della relativa spesa sarà quella derivante dalla approvazione del bilancio relativo ai singoli esercizi finanziari della Regione; i risultati attesi dallo stesso saranno monitorati con l'utilizzo della specifica scheda allegata.

Si dispone che i **terreni rimboschiti** di cui all'art. 10 della L.R. n28/94 e successive modifiche ed integrazioni **siano da ritenersi riconsegnati ai legittimi proprietari** in qualsiasi stato di vegetazione i terreni si trovino. La riconsegna dei terreni sarà effettuata per mezzo di comunicazione agli interessati da parte degli Enti esecutori dei rimboschimenti (Ispettorati Forestali, Comunità Montane, Comuni, Consorzi di Bonifica, ecc.)

Norme procedurali aggiuntive specifiche per gli interventi affidati dalla Giunta Regionale ad altri soggetti

In via generale, con l'eccezione dei progetti volti alla redazione dei piani di assestamento forestale, degli interventi di costituzione di verde urbano e della gestione dei vivai forestali, l'ammissibilità a finanziamento dei progetti sarà condizionata e commisurata alla mancata sostenibilità economica dell'intervento: il contributo pubblico sarà condizionato dalla **non sostenibilità economica dell'intervento**, ossia la quota di contribuzione pubblica sarà pari alla **differenza spese-ricavi**.

Pertanto, per ogni progetto o intervento è necessario verificare l'esistenza di tale condizione dimostrando che i costi da sostenere per l'intervento superano i ricavi



provenienti dalla vendita degli assortimenti legnosi ritraibili portati ad imposto raggiungibile da mezzo meccanico idoneo al trasporto degli stessi.

Costi. Sono quelli derivanti dal computo metrico estimativo redatto sulla base del Prezzario Regionale per le opere di forestazione vigente e non comprendono i costi per il trasporto dall'imposto alla destinazione finale.

Ricavi. Sono quelli ottenibili dalla vendita del legname all'imposto. I prezzi di riferimento dovrebbero essere diversificati a seconda della destinazione del legname.

➤ **1° caso:** *destinazione del legname ai cittadini residenti nel comune.*

Il prezzo di vendita deve essere stabilito dal Comune quale media dei prezzi praticati nelle ultime tre stagioni silvane, al netto dei costi di trasporto; in caso di mancata disponibilità di tali dati triennali, il prezzo sarà ricavato secondo le procedure descritte al punto 2° che segue.

➤ **2° caso:** *destinazione del legname alla vendita sul libero mercato.*

In questo caso si dovrà utilizzare il valore minimo riportato nell'ultimo "listino mensile dei prezzi all'ingrosso" della locale CCIAA epurato dei costi di trasporto per la "piazza" più vicina.

I vantaggi derivanti dall'ammissione a finanziamento dei progetti in funzione della sostenibilità economica dell'intervento sono molteplici. Innanzitutto saranno esclusi dagli interventi tutti i soprassuoli nei quali l'intervento può essere effettuato anche senza contributi pubblici, favorendo gli interventi su boschi che, per localizzazione, struttura o altro, non beneficerebbero di interventi migliorativi se non in presenza di incentivi pubblici. Inoltre, a parità di somme a disposizione, il numero di interventi attuabili risulterà notevolmente superiore rispetto ai passati analoghi programmi, con le prevedibili ricadute positive in termini di occupazione e di valorizzazione del patrimonio silvicolo regionale.

Inoltre, **sono esclusi dall'accesso ai finanziamenti di cui trattasi i popolamenti e/o le superfici sui quali si sia intervenuto nell'arco degli ultimi 10 anni**, nonché le superfici da destinare ad eventuali impianti tartufigeni che abbiano beneficiato di altri interventi pubblici nell'ultimo decennio.



Tale limitazione si prefigge di garantire che la maggior quota possibile di superficie forestale regionale sia oggetto di interventi di manutenzione e che l'intervento pubblico si distribuisca sul territorio regionale.

I **progetti** che concorrono ai finanziamenti di cui al presente Programma, in considerazione della specificità degli interventi ammissibili a finanziamento, devono essere **redatti e sottoscritti da Tecnici abilitati iscritti agli Ordini Professionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori forestali.**

Parimenti, le **fasi istruttorie e di accertamento** sui progetti che concorrono a finanziamento devono essere svolte da parte di ciascun Ente Delegato avvalendosi delle **medesime figure professionali**, escludendo i soggetti che eseguono progettazione lavori e/o direzione lavori dei progetti che concorrono a finanziamento ai sensi del presente Programma nell'ambito del territorio dell'Ente delegato stesso.

Gli Enti Delegati non possono avvalersi delle Strutture del Corpo Forestale dello Stato di livello regionale ai fini della conduzione degli adempimenti di cui al punto precedente, in quanto tali Strutture sono chiamate a svolgere funzioni di controllo e vigilanza per conto della Giunta Regionale su tutte le fasi di attuazione del presente Programma.

La documentazione da allegare alle domande per la richiesta di finanziamento da inoltrare agli Enti delegati della gestione degli interventi è la seguente:

1. Certificato di vigenza del beneficiario rilasciato dalla competente Camera di Commercio, in caso si tratti di forme associative;
 2. Atto costitutivo e Statuto della cooperativa, sempre che si tratti di forme associative;
 3. Visure e planimetrie catastali;
 4. Documentazione attestante la disponibilità dei terreni oggetto di intervento a norma delle leggi vigenti;
 5. Copia del verbale di approvazione del progetto da parte dell'organo a tal fine deputato, in caso si tratti di Enti pubblici o forme associative
3. Progetto esecutivo contenente:
- A. Relazione tecnica completa di:
- *inquadramento catastale e territoriale;*
 - *descrizione della stazione completa dei principali parametri ambientali;*



- *descrizione del soprassuolo compresa la stima della massa ante e post intervento. Tale calcolo dovrà essere effettuato sulla base di un campionamento statistico, i cui criteri dovranno essere esposti in relazione, con errore percentuale massimo del 10%; le Aree di Saggio dovranno essere rese permanenti mediante contrassegnatura delle piante immediatamente esterne al fine di consentire il controllo dei dati in sede di istruttoria;*
- *descrizione delle modalità di esecuzione degli interventi (impiego di manodopera e mezzi);*
- *descrizione dell'esbosco: metodo utilizzato, vie di esbosco, localizzazione imposti (con rappresentazione grafica su carta topografica di scala adeguata);*
- *calcolo della sostenibilità economica dell'intervento in funzione della destinazione degli assortimenti ritraibili.*

B. Computo metrico estimativo redatto secondo il “prezzario regionale per interventi di forestazione e valorizzazione ambientale di iniziativa pubblica”_

C. Cartografia in scala 1:10.000 con individuazione dell'area di intervento;

D. Documentazione fotografica

Per ciascuna tipologia di intervento possono essere ammesse a finanziamento esclusivamente le specifiche categorie di beneficiari previste dalla L.R. 28/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Trasferimenti finanziari agli Enti Delegati degli interventi

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della Legge Regionale di approvazione del Bilancio di previsione per ciascun esercizio finanziario relativo al triennio 2004/2006, il Servizio Foreste adotterà il provvedimento di ripartizione dei fondi afferenti al Programma nella sua globalità, ed in particolare procederà alla ripartizione ed impegno dei Fondi spettanti a ciascuna Comunità Montana e Provincia.

Il Servizio competente provvederà alla relativa tempestiva notifica agli Enti delegati interessati ed al relativo accreditamento a favore degli stessi solo dopo l'approvazione e l'invio al Servizio medesimo, da parte di ciascuno di essi, nel rispetto di modi e tempi stabiliti con il presente Programma, delle graduatorie dei progetti ammissibili a finanziamento.



Ciascun Ente entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione dei fondi deve procedere all'emanazione del bando per l'ammissione a finanziamento degli interventi da attuarsi nell'ambito del proprio territorio con l'impiego dei fondi assegnati.

Le relative procedure concorsuali devono essere concluse nell'arco di 90 giorni, in modo da pervenire all'approvazione delle graduatorie dei progetti ammissibili a finanziamento entro tale scadenza.

Le graduatorie medesime devono essere trasmesse al competente Servizio della G.R. contestualmente all'emanazione del provvedimento di approvazione delle medesime e di concessione del finanziamento ai beneficiari, in modo da pervenire al Servizio stesso entro i successivi 10 giorni dall'adozione del provvedimento di cui trattasi.

Qualora non dovessero essere rispettati i tempi di cui sopra o il competente Servizio rilevasse la mancata rispondenza delle procedure adottate dai competenti Enti delegati nella concessione dei finanziamenti ai beneficiari finali, il Servizio medesimo provvede a *revocare l'assegnazione finanziaria a favore dell'Ente inadempiente* ed a ripartire in parti uguali le relative economie, in caso si tratti dei fondi destinati alle aree montane, a favore delle altre Comunità montane della medesima Provincia che abbiano dimostrato di avere Progetti istruiti favorevolmente ed ammissibili a finanziamento ai sensi del presente Programma. In subordine, in caso di mancata capacità di assorbimento dei fondi di cui trattasi da parte delle altre Comunità Montane della medesima provincia, i fondi medesimi saranno ripartiti in parti uguali fra le restanti Comunità Montane delle altre province. Lo stesso dicasi per i fondi destinati alle aree non montane: in caso di mancato assorbimento degli stessi da parte di una Provincia saranno ripartiti fra le restanti Province che abbiano dimostrato di avere Progetti istruiti favorevolmente ed ammissibili a finanziamento ai sensi del presente Programma.

Il Servizio Foreste ha la facoltà di concedere limitate proroghe dei termini sopra esposti a favore degli Enti Delegati esclusivamente per gravi documentati motivi.

Copia dei progetti ammessi a finanziamento completi del relativo verbale istruttorio deve essere trasmessa all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio.

I lavori di ciascun progetto devono essere **conclusi entro 18 mesi** dalla data della concessione del finanziamento stesso. I competenti Organi delle Comunità Montane e/o delle Province possono concedere una sola eventuale proroga, motivata da gravi cause, per



ciascun progetto fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) mesi, da comunicarsi all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio e al Servizio Foreste.

I **relativi certificati di regolare esecuzione**, unitamente alle schede di monitoraggio allegata al presente programma debitamente compilate, approvati dai competenti Organi delle Enti Delegati devono essere trasmessi al Servizio Foreste, nonché all'Ispettorato Forestale territorialmente competente entro 75 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra relativo alla conclusione dei lavori.

I certificati di cui sopra saranno accompagnati per ogni Ente Delegato da una specifica **analitica rendicontazione** delle somme erogate e dei lavori realizzati, completi della localizzazione di ciascuno degli stessi, rappresentata anche su cartografia in forma informatizzata, secondo modelli di rendicontazione che saranno messi a punto e disposti dal Servizio Foreste.

Nelle annualità di attuazione del Programma successive alla prima, a seguito della comunicazione del provvedimento di assegnazione dei fondi da parte del Servizio, in fase di emanazione dei bandi, gli Enti delegati hanno facoltà di attingere alle graduatorie dei progetti istruiti favorevolmente ma non ammessi a finanziamento per carenza di fondi delle precedenti annualità.

Attività di controllo e monitoraggio

La Giunta Regionale, tramite il Servizio Foreste esercita l'attività di vigilanza e controllo sulla corretta attuazione del Programma.

Il sopraccitato Servizio si avvale a tal fine delle Strutture del Corpo Forestale dello Stato secondo le previsioni della Convenzione vigente fra Regione e Ministero competente per l'impiego del CFS medesimo, da esercitarsi sia durante la esecuzione delle opere finanziate, sia successivamente agli accertamenti di regolare esecuzione dei lavori medesimi.

Al fine di consentire alle strutture del CFS di svolgere tali funzioni di vigilanza e controllo, ciascun Ente delegato alla gestione degli interventi finanziati sulla base del presente Programma, contestualmente alla concessione del finanziamento ai beneficiari del programma medesimo, trasmetterà copia dei progetti ammessi a finanziamenti e dei relativi verbali istruttori all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio.



Gli Ispettorati medesimi provvederanno a svolgere l'azione di **controllo sulla totalità dei progetti** ammessi a finanziamento, verificando la rispondenza dei lavori attuati alle previsioni del presente programma, nonché alle singole specifiche previsioni progettuali.

Con cadenza **trimestrale** a decorrere dall'adozione del provvedimento di erogazione dei fondi agli Enti delegati da parte del Servizio competente, ciascun Ispettorato trasmetterà al medesimo Servizio una **relazione** dettagliata sui controlli eseguiti e sullo stato di attuazione dei programmi da parte dei singoli Enti.

Il Servizio medesimo potrà disporre il **collaudo delle opere** successivo all'accertamento finale da parte degli Enti delegati per i progetti nella cui attuazione, in sede di controllo, siano state eventualmente riscontrate delle anomalie tecniche o amministrative da parte dei competenti Ispettorati. Nel caso in cui venga accertata una effettiva anomalia nella conduzione di tali interventi rispetto alle previsioni del presente programma e/o del progetto ammesso a finanziamento, gli Enti delegati saranno tenuti alla **restituzione alla Regione Abruzzo delle somme** percepite a titolo di finanziamento a fronte del progetto medesimo.

In ogni caso, in caso di mancata o incompleta attuazione e rendicontazione dei programmi di rispettiva competenza nei tempi e nei modi previsti dal presente Programma da parte degli Enti delegati, gli stessi saranno tenuti alla restituzione delle somme percepite dalla Regione a titolo di finanziamento dei rispettivi programmi.

Il Servizio, sempre attraverso gli Ispettorati Ripartimentali Foreste, condurrà il **monitoraggio dell'attuazione** e degli effetti del Programma con modalità che saranno definite nel dettaglio.

Al **Servizio Foreste** sono, altresì, attribuiti i **poteri di direttiva**.

Apposizione di tabelle sui cantieri

Ai beneficiari dei contributi erogati ai sensi del presente Programma, deve essere fatto **obbligo di apporre idonea tabellazione** nei cantieri in cui si effettuano i lavori finanziati, nel rispetto dell'art. 18 della LEGGE 19.3.1990, n. 55.



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE AGRICOLTURA FORESTE SVILUPPO RURALE ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA
- Servizio Foreste -

Le tabelle devono avere dimensioni almeno pari ad 1 m di altezza per 1 metro di larghezza e devono essere in numero adeguato all'estensione del cantiere medesimo

Almeno il 25% della superficie della tabella deve essere occupato dal logo della Regione Abruzzo; mentre la tabella stessa dovrà riportare le seguenti diciture e specifiche informazioni:

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DIREZIONE AGRICOLTURA E FORESTE – SERVIZIO FORESTE

Opera finanziata con L.R. n. 28 del 12.4.1994 e con L.R. n. 106 del 31.12.1994

ENTE DELEGATO

Progetto di ...(*descrizione tipologia intervento*)

CONCESSIONARIO DELL'INTERVENTO:.....

Progettista e Direttore dei lavori:.....

Data di inizio lavori.....

Data prevista per la conclusione degli stessi.....

In fondo alla tabella dovrà essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per le comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori (es. sospensioni).

M Di Marzio



REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE AGRICOLTURA
SERVIZIO FORESTE

INTERVENTI DI FORESTAZIONE
MONITORAGGIO FISICO E DEGLI EFFETTI

PROGETTO FINANZIATO CON FONDI:

Reg. CEE 2080/92	PSR 2000-2006	Programma forestale regionale anno.....	Altro
---------------------	---------------	---	-------

Per un importo complessivo di €

In agro del comune di	
Nell'area della Comunità Montana	

DATA CONCESSIONE		DATA INIZIO LAVORI	
DATA FINE LAVORI		DATA COLLAUDO	

BENEFICIARIO	
NATURA GIURIDICA	
DITTA ESECUTRICE	

MONITORAGGIO FISICO

Imboschimento

Superficie rimboschita	Ha	Piantine messe a dimora	N°
Strade forestali nuove o ripristinate	Km	Specie principali	
Sentieri	Mtl		
Chiudende	Mtl		
Altro			

Per la lavorazione del terreno si è fatto uso di: mezzo meccanico

Lavorazione manuale



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE AGRICOLTURA FORESTE SVILUPPO RURALE ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA
- Servizio Foreste -

Altri interventi

Tipologia di intervento	Ha	Descrizione operazioni realizzate

Per l'esbosco si è fatto uso di: muli

mezzo meccanico

MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI

Manodopera impiegata

Operai impiegati	N°	Giornate di lavoro	Totali n°
Tecnici impiegati	N°	Giornate di lavoro	Totali n°
Costo del lavoro totale	£	Percentuale costo manodopera sul costo totale del progetto	

NOTE:



DISCIPLINA DELL'INTERVENTO REGIONALE IN MATERIA DI VERDE URBANO E PERIURBANO

1. CRITERI DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

La Regione Abruzzo favorisce il potenziamento del verde urbano secondo due distinti indirizzi, miranti l'uno a favorire la realizzazione di parchi pubblici immediatamente fruibili dalla popolazione, l'altro ad incentivare la costituzione di veri e propri boschi urbani nelle aree a giacitura meno favorevole, ma in grado di ospitare popolamenti arborei ad esclusiva funzione igienica ed ambientale. Sono comprese nella prima misura anche operazioni atte al recupero funzionale di aree a verde urbano già esistenti ed, inoltre, il miglioramento strutturale e funzionale di popolamenti arborei preesistenti anche artificiali, gravanti in ambito urbano o nelle sue immediate vicinanze e la loro destinazione a parchi pubblici.

E' esclusa dal contributo la realizzazione di opere murarie (muri, pavimentazioni, ecc.), impianti di qualsiasi natura (irrigazione, illuminazione, ecc.), nonché l'abbattimento di eventuali barriere architettoniche, il cui onere ricade a carico dell'amministrazione comunale.

E' esclusa, altresì, dal contributo regionale la sistemazione a verde di aree, ancorché comunali, la cui realizzazione sia compresa tra le opere di urbanizzazione primaria nel P.R.G. del comune richiedente. Si definiscono di seguito alcuni concetti fondamentali per la utilizzazione dei contributi.

a. Disponibilità delle aree

E' ammessa a finanziamento la sistemazione di aree di proprietà del Comune o da esso possedute in regime di concessione da privati o Enti proprietari o preposti alla loro tutela. Il titolo di concessione deve contenere esplicito assenso alla permanente destinazione a verde pubblico delle aree concesse. Le aree devono altresì avere ampiezza di almeno 2.000 (duemila) mq di superficie e larghezza media minima di almeno 10 (dieci) metri.



b. Priorità

Per la concessione del finanziamento verranno stilate dalle Province apposite graduatorie tra le Amministrazioni richiedenti sulla base dei criteri di seguito illustrati. Saranno ammessi prioritariamente i **Comuni con rapporto verde attrezzato urbano e periurbano per residente inferiore a 9 mq**. Tale parametro dovrà essere prodotto a corredo della documentazione progettuale con idonea certificazione dell'ufficio tecnico comunale.

Le richieste pervenute saranno divise in due graduatorie:

1) Comuni con popolazione inferiore a 10.000 residenti.

*All'interno di tali comuni sono ammessi interventi di recupero funzionale delle aree a verde urbano esistenti e realizzazione nuove, purché comprese all'interno del perimetro così come definito dal Piano Regolatore Generale. E' esclusa la realizzazione di verde periurbano, inteso come realizzazione di opere a verde al di fuori del perimetro del PRG. Fra gli ammessi avranno priorità quelli che presentano il **rapporto verde attrezzato urbano e periurbano per residente** più basso. In caso di parità avrà precedenza il comune con maggior numero di abitanti.*

La superficie massima ammissibile è di un massimo di 2 ettari diminuito di un mq per ogni residente inferiore a 10.000.

2) Comuni con popolazione superiore a 10.000 residenti.

Sono ammessi tutte e tre le tipologie di intervento previste.

Fra gli ammessi avranno priorità quelli con rapporto di cui sopra più basso. In caso di parità passa avanti il comune con maggior numero di abitanti.

La superficie massima ammissibile è definita come di seguito illustrato:

▪ Verde urbano di nuova costituzione

La superficie massima ammissibile è di 2 ettari aumentati di un mq per ogni residente superiore a 10.000, sino ad un massimo di 5 ettari e comunque non superiore al raggiungimento del parametro di 9 mq di verde urbano e periurbano per residente.

▪ Verde Periurbano



La superficie minima ammissibile è di 2 ettari sino ad una superficie massima di 15 ettari e comunque non superiore al raggiungimento del parametro di 9 mq di verde urbano e periurbano per residente.

▪ ***Recupero funzionale dell'esistente***

Sino ad un massimo 15 ettari.

c. Suddivisione delle risorse

Le risorse destinate a tale intervento da ciascuna Provincia saranno ripartite come di seguito illustrato:

- *60% delle risorse disponibili ai Comuni con un numero di residenti superiore a 10.000;*
- *40% delle risorse disponibili ai Comuni con un numero di residenti inferiore a 10.000.*

In caso di eccedenza delle disponibilità di cui ad una delle due graduatorie, i fondi residui disponibili, potranno essere utilizzati per il soddisfacimento delle istanze ricomprese nell'altra graduatoria.

2. TIPOLOGIE D'INTERVENTO

2.1. Realizzazione di nuovi parchi

Le aree da destinare a tale sistemazione devono pertanto possedere il requisito primario dell'accessibilità: la pendenza media delle aree da sistemare a nuovi parchi, rilevata sulle sezioni più significative, non dovrà essere superiore al 30%. Vengono di seguito elencate le categorie di opere coperte dal contributo regionale:

a) Lavori preparatori

- *Scasso totale, aratura, concimazione di fondo;*
- *movimenti di terra necessari al livellamento superficiale e alla profilatura del terreno, al tracciamento della viabilità pedonale, alla regimazione delle acque meteoriche, alla realizzazione di eventuali stagni didattici.*
- *riporto di terra di coltivo qualora si operi in carenti condizioni agronomiche, ecc.*

b) Opere in verde



Nella realizzazione di nuovi parchi pubblici deve essere soddisfatta la condizione minima di porre a dimora alberi in misura non inferiore alle 200 piante/ha.; nessuna limitazione viene invece prevista per l'impianto di arbusti. Al fine di dare un pronto effetto dell'opera realizzata, durante le operazioni di impianto dovranno essere utilizzate piante arboree di almeno due metri di altezza per le conifere e minimo 8-10 cm di circonferenza per le latifoglie, per gli arbusti l'altezza minima ammissibile è di cm 40. L'importo complessivo di questa categoria di opere non può in ogni caso essere inferiore al 50% dell'importo lavori a base d'asta contabilizzato in progetto. Al fine di conseguire il migliore inserimento paesaggistico della sistemazione in verde, nonché le più elevate probabilità di attecchimento delle piante, le specie da impiegare devono essere prevalentemente autoctone; è tuttavia consentito il moderato impiego di specie esotiche, le quali non potranno superare in termini numerici il 20% degli alberi posti a dimora. L'impiego di specie vegetali non comprese nel prezzario, purché ecologicamente idonee al contesto locale, deve essere autorizzato dagli Uffici forestali regionali competenti. Non è ammessa a contributo la fornitura e posa in opera di piante erbacee annuali o la formazione di tappeti erbosi.

c) Lavori complementari

Consistono nella lavorazione superficiale del terreno successivamente alla posa in opera delle piante allo scopo di amminutare il terreno e favorire l'attecchimento; sono comprese in questa categoria fresature, rullature, concimazioni superficiali, ecc.

d) Viabilità Pedonale

La viabilità pedonale ammessa a contributo è costituita unicamente da vialetti in ghiaietto o in quadrettoni di calcestruzzo posti in opera su sabbia.

e) Arredi e recinzioni

Allo scopo di tutelare la vegetazione impiantata e di orientare la pubblica fruizione del parco nelle forme compatibili alla sua conservazione, è ammessa a contributo la fornitura e posa in opera di panchine, cestini portarifiuti, fontanelle, nonché la realizzazione delle tradizionali staccionate alla romana in pali di castagno.

f) Manutenzione per il periodo di garanzia



Per tutte le opere in verde ammesse a finanziamento deve essere previsto un adeguato periodo di garanzia, il quale deve essere espressamente prescritto nel capitolato di appalto. Il periodo di garanzia che decorre dalla messa a dimora sino alla prima ripresa vegetativa successiva all'impianto stesso; fino alla suddetta scadenza il cantiere permane in consegna alla ditta appaltatrice, soltanto successivamente a tale periodo si potrà procedere al collaudo dell'opera. Deve pertanto essere prevista nel capitolato speciale d'appalto la contabilizzazione dei costi relativi alla manutenzione per il periodo di garanzia, determinati da irrigazioni di soccorso, ripristino della verticalità delle piante, risarcimenti, controllo delle fitopatie. Tali oneri non potranno tuttavia superare il 10% del costo della fornitura e posa in opera delle piante contabilizzate in progetto. Successivamente a tale periodo la manutenzione dell'opera resta a carico dell'ente proprietario, a cui è fatto obbligo di provvedere all'esecuzione delle opere necessarie descritte nel piano di manutenzione annuale, a corredo del progetto.

2.2. Miglioramento di parchi esistenti

E' ammesso a finanziamento, con una percentuale di intervento pari al 50% dell'importo progettuale totale, il miglioramento e l'adeguamento funzionale di parchi pubblici già esistenti. Affinché le opere siano ammesse a contributo è condizione necessaria che l'area d'intervento rispetti già le condizioni di disponibilità, dimensioni minime, distanza massima dall'abitato ed intestazione catastale, già precedentemente descritte. Rientrano nella categoria delle opere finanziabili, diradamenti o rinfoltimenti, adeguamenti della viabilità pedonale, completamento di arredi. E' altresì ammesso il miglioramento e la trasformazione a parco pubblico di popolamenti arborei naturali o artificiali insistenti in ambito urbano, per i quali si rendono necessari lavori prettamente selvicolturali quali sfolli, diradamenti, spalcatore, decespugliamenti.

2.3 Verde periurbano

Rientra in tale tipologia la sistemazione, mediante la messa a dimora di specie arboree ed arbustive, di aree situate entro una distanza massima di 1.000 metri dal perimetro urbano indicato dal PRG. Tali aree possono avere valori di pendenza, nelle sezioni più significative, non superiori al 40%, purché si dimostrino accessibili e fruibili dal pubblico. La sistemazione ammessa a finanziamento nella percentuale del 100% e con i



massimali di seguito indicati, potrà prevedere la messa a dimora di piantine forestali, (dal numero minimo di 400 – al numero massimo di 600 piante ad ettaro), disposte anche in gruppi.

E' ammesso a finanziamento il ripristino e la sistemazione della viabilità eventualmente esistente (sistemazione del fondo e delle pendici), non è prevista l'apertura di nuovi tracciati e, comunque, la spesa per le opere di viabilità ammissibili non potrà superare il 30% della spesa a verde.

E' esclusa dal contributo la fornitura di materiali di arredo, fatta eccezione per le staccionate di recinzione.

Riguardo le specie vale quanto già specificato al punto 3.1.b, mentre è ammesso l'utilizzo, in luogo delle fitocelle, di piante a radice nuda di maggiori dimensioni, in relazione alla necessità di conseguire la formazione della copertura vegetale in tempi ragionevolmente brevi.

Per tutte le opere in verde ammesse a contributo deve essere previsto un adeguato periodo di garanzia, il quale deve essere espressamente prescritto nel capitolato di appalto. Il periodo di garanzia che decorre dalla messa a dimora sino alla prima ripresa vegetativa successiva all'impianto stesso; fino alla scadenza il cantiere permane in consegna alla ditta appaltatrice, soltanto successivamente a tale periodo si potrà procedere al collaudo dell'opera. Deve pertanto essere prevista nel capitolato speciale d'appalto la contabilizzazione dei costi relativi alla manutenzione per il periodo di garanzia, determinati da irrigazioni di soccorso, risarcimenti, risarcimenti, controllo delle fitopatie. Tali oneri non potranno tuttavia superare il 10% del costo della fornitura e posa in opera delle piante contabilizzate in progetto. Successivamente a tale periodo la manutenzione dell'opera resta a carico all'ente proprietario.

3. DETERMINAZIONE DEL FINANZIAMENTO



In riferimento alle superfici massime ammissibili a finanziamento già descritte, e fermo restando l'obbligo di applicazione del prezzario forestale regionale vigente, sono ammessi i seguenti valori massimi unitari per tipologia di intervento:

Tipologia di intervento	Massimale ammesso €/ha
<i>Realizzazione di nuovi parchi</i>	<i>30.000</i>
<i>Miglioramento di parchi esistenti</i>	<i>20.000</i>
<i>Verde periurbano</i>	<i>15.000</i>

Tali importi si intendono comprensivi di IVA (19%) e spese generali e tecniche documentabili nel massimo del 10% sull'importo lavori base d'asta.

4. PROGETTAZIONE ED ELABORATI DI PROGETTO

La progettazione e la direzione dei lavori delle opere di cui al presente regolamento deve essere esclusivamente affidata a figure professionali abilitate, iscritte agli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali.

Il progetto deve essere corredato della seguente documentazione:

- *relazione tecnica;*
- *computo metrico estimativo;*
- *piano triennale delle cure colturali;*
- *corografia in scala 1:10.000;*
- *planimetrie catastali;*
- *planimetrie delle aree da sistemare in scala adeguata, nelle quali siano puntualmente indicate le opere da eseguire, la posizione delle piante da porre in opera, ecc. Se in progetto sono contabilizzati movimenti di terra, è necessario produrre il piano quotato con la dimostrazione delle superfici e dei volumi movimentati;*
- *deliberazione di approvazione del progetto da parte del Comune pubblico proprietario dell'area contenente l'impegno alla variazione di destinazione d'uso dell'area (Giardini) e l'impegno a prevedere in bilancio le spese per l'attuazione del piano delle cure colturali;*
 - *documentazione fotografica.*